

ANNO XL



REGIONE MOLISE

NUMERO 30

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 16 DICEMBRE 2009

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA, 11 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.4291

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via Genova n° 11 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Via Tommaso Mosca n° 4 – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via Genova n° 11 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via Genova n° 11 – Campobasso – codice tributo 09800.

S O M M A R I O

REGIONE MOLISE
GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE, ISTRUZIONE, POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI e
POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA

Determinazione del Direttore Generale n. 403 del 9 dicembre 2009

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013
PUBBLICAZIONE Bandi attuativi

REGIONE MOLISE: DIREZIONE GENERALE III DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE e TUTELA SOCIALE, ISTRUZIONE, POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI e POLITICHE DELLA MONTAGNA, PESCA PRODUTTIVA.

Determinazione del Direttore Generale n. **403** del 9 dicembre 2009

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2007/2013 — PUBBLICAZIONE Bandi attuativi.

IL DIRETTORE GENERALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2007/2013

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e s.m.i concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la decisione del Consiglio del 20/02/2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale - periodo di programmazione 2007/2013 (2066/144/CE);

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione del Reg. CE 1698/2005;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Molise (PSR) 2007-2013 approvato dalla Commissione con decisione (C) (2008)n. 783 del 25 febbraio 2008;

RICHIAMATA la deliberazione n. 237 del 10 marzo 2008, con cui la Giunta Regionale ha preso atto che la Commissione Europea con decisione n. C (2008) del 25 febbraio 2008 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Molise(PSR)2007-2013;

CONSIDERATO in particolare l'art.75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del Programma;

VISTO il Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009 n. 2009/61/CE recante modifica della Decisione 2006/144/CE relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007/2013);

CONSIDERATO che il PSR Molise, al capitolo 11, paragrafo 11.1, affida all'Autorità di Gestione il compito di predisporre ed emanare i bandi di attuazione delle misure del Programma ed ogni altro analogo provvedimento necessario all'attivazione degli stessi interventi;

VISTA la tabella finanziaria inclusa nel citato PSR 2007-2013 del Molise, che prevede risorse per il finanziamento delle domande di sostegno presentate, a valere sulle misure di cui al punto successivo;

VISTA la Deliberazione n. ~~443~~ ⁴¹³ del 4/12/09 con cui la Giunta Regionale ha condiviso e approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad Investimento", nonché gli "Schemi dei Bandi", afferenti l'Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, riguardanti il pacchetto "Competitività in agricoltura", nell'ambito del PSR Molise 2007-2013 per l'attivazione delle seguenti misure:

- **1.1.1:** Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione;
- **1.1.2:** Insediamento di giovani agricoltori;
- **1.1.3:** Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli;
- **1.1.4:** Utilizzo servizi di consulenza aziendale;

- 1.2.1: Ammodernamento aziende agricole;
- 1.2.3: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- 1.3.2: Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare;

RITENUTO di dover prendere atto della condivisione, da parte della Giunta regionale, delle “Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad Investimento”, nonché degli schemi dei bandi afferenti l’Asse I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, riguardanti il pacchetto “Competitività in agricoltura”, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2007-2013, al fine di formalizzare la pubblicazione degli stessi;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della condivisione, da parte della Giunta regionale, delle “Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad Investimento”, nonché degli schemi dei bandi afferenti l’Asse I Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale, riguardanti il pacchetto “Competitività in agricoltura”, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Molise 2007-2013 per l’attivazione delle seguenti misure:
 - 1.1.1: Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione;
 - 1.1.2: Insediamento di giovani agricoltori;
 - 1.1.3: Pre pensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli;
 - 1.1.4: Utilizzo servizi di consulenza aziendale;
 - 1.2.1: Ammodernamento aziende agricole;
 - 1.2.3: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
 - 1.3.2: Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare;
- di approvare e pubblicare, in qualità di Autorità di Gestione, ai sensi del cap. 11, pgf. 11.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Molise i documenti attuativi di cui sopra;
- i suddetti documenti attuativi saranno pubblicati sul B.U.R.M., e sul sito internet della Regione Molise (www.regione.molise.it) - sez. avvisi e bandi;
- di assegnare, la dotazione finanziaria di risorse pubbliche prevista per ciascun bando, secondo quanto stabilito dal Piano Finanziario del programma di Sviluppo Rurale del Molise 2007-2013 e coerentemente con i flussi finanziari previsti dalle procedure elaborate dall’Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

L’Autorità di Gestione
(Dott. Antonio Francioni)





REGIONE MOLISE

Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva

Autorità di Gestione

Programma Sviluppo Rurale regione Molise 2007-2013

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO

Novembre 2009



SOMMARIO

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007 – 2013 DELLA REGIONE MOLISE.....

PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI

- ARTICOLO 1 FINALITÀ
- ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI).....

PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

- ARTICOLO 3 (MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE).....
- ARTICOLO 4 (COSTITUZIONE DEL FASCICOLO UNICO AZIENDALE)
- ARTICOLO 5 (MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO)
- ARTICOLO 6 (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO).....
- ARTICOLO 7 (ERRORI PALESI).....

PARTE III SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....

- ARTICOLO 8 (REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ).....
- ARTICOLO 9 (DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE)
- ARTICOLO 10 (PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)
- ARTICOLO 11 (CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE).....
- ARTICOLO 12 (AFFIDABILITÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO)

PARTE IV DOMANDE DI PAGAMENTO

- ARTICOLO 13 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
- ARTICOLO 14 (ANTICIPI)
- ARTICOLO 15 (ACCONTI).....
- ARTICOLO 16 (SALDI).....
- ARTICOLO 17 (ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI AGEA).....
- ARTICOLO 18 (COSTITUZIONE FONDO GARANZIA, PROCEDURA CONTO INTERESSI).....

PARTE V NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

- ARTICOLO 19 (MODALITÀ DI PAGAMENTO).....
- ARTICOLO 20 (TEMPI DI ESECUZIONE).....
- ARTICOLO 21 (PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE. IMPEGNI EX POST)
- ARTICOLO 22 (VARIANTI IN CORSO D'OPERA).....
- ARTICOLO 23 (PROROGHE).....
- ARTICOLO 24 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE)
- ARTICOLO 25 (RECESSO – RINUNCIA – DAGLI IMPEGNI)
- ARTICOLO 26 (TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO).....

PARTE VI RIDUZIONI E SANZIONI.....

- ARTICOLO 27 (DECADENZE E RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO).....
- ARTICOLO 28 (PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI)
- ARTICOLO 29 (SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI)

PARTE VII NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DE PROCEDIMENTI

- AMMINISTRATIVI)
- ARTICOLO 30 (SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)
- ARTICOLO 31 (PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE).....

PARTE VIII CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

- ARTICOLO 32 (INVESTIMENTI MATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI).....
- ARTICOLO 33 (INVESTIMENTI IMMATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI)
- ARTICOLO 34 (OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI)
- ARTICOLO 35 (ACQUISTO DI MATERIALE USATO).....
- ARTICOLO 36 (ACQUISTO DI TERRENI)
- ARTICOLO 37 (ACQUISTO DI BENI IMMOBILI)
- ARTICOLO 38 (SPESE GENERALI).....



ARTICOLO 39 (IVA, ALTRE IMPOSTE E TASSE)	
ARTICOLO 40 (LEASING)	
ARTICOLO 41 (FORNITURA DI BENI E SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO - PRESTAZIONI VOLONTARIE NON RETRIBUITE, LAVORI IN ECONOMIA, CONTRIBUTI IN NATURA-)	
ARTICOLO 42 (SPESE NON AMMISSIBILI –VINCOLI E LIMITAZIONI)	
ARTICOLO 43 (INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE)	
PARTE IX OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	
ARTICOLO 44 (OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ)	
RIFERIMENTI NORMATIVI	



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007 – 2013 DELLA REGIONE MOLISE

PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

1. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Molise, ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 783 del 25/02/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008.
2. In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006 le misure del PSR sono distinte in due raggruppamenti omogenei, così individuati:
 - A. Misure Titolo I del regolamento CE 1975/2006:
 - 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
 - 212 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”;
 - 213 - “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE”;
 - 214 - “Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);
 - 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”;
 - 223 - “Imboschimento di superfici non agricole”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 224 - “Indennità Natura 2000”;
 - B. Misure Titolo II del regolamento CE 1975/2006:
 - tutte le misure dell'ASSE 1;
 - le seguenti misure dell'ASSE 2: 214 - “Pagamenti agroambientali”, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche; 216 - “Sostegno agli investimenti non produttivi”; 221 - “Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto”; 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli”; 223 - “Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”; 226 -



“Ricostituzione del potenziale forestale”; 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;

- tutte le misure dell’ASSE 3;
 - le misure attuate nell’ambito dell’ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione).
3. Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione delle misure di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definite “misure a investimento”, e riguardano i seguenti aspetti:
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR;
 - modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
 - criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese;
 - criteri per selezione delle domande di aiuto;
 - realizzazione e rendicontazione degli interventi;
 - sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
4. Le presenti disposizioni non riguardano le misure del Titolo I, anche definite “misure a superficie”, attivate con proprie procedure. Tali misure sono escluse dalla progettazione integrata aziendale, di filiera e territoriale.
5. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, successive disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compreso il recepimento delle direttive impartite dall’OP - AGEA per il trattamento delle domande di aiuto/pagamento nonché quelli relativi all’attuazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008; nonché quelle definite nel Manuale delle Procedure e dei Controlli.



Articolo 2 (Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

Documento di Programmazione	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Molise approvato con Decisione della Commissione UE n. n. 783 del 25/02/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008.
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR 2007/2013 del Molise e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una azione di una delle misure previste dal programma stesso.
Progetto integrato	Per "progetto integrato" deve intendersi l'insieme delle operazioni relative ad un beneficiario (progetto integrato aziendale) o a diversi beneficiari (progetto integrato di filiera e territoriale), che insistono su più misure, collegate insieme da un'unica strategia (di impresa, di sviluppo della filiera, di sviluppo del territorio). Nel caso della progettazione integrata, sia di filiera che territoriale, l'istanza è presentata da un "soggetto capofila" su mandato dei singoli potenziali beneficiari, nel rispetto delle disposizioni previste nello specifico bando attuativo.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai quattro assi del Programma di Sviluppo Rurale.
Bando pubblico	Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, la dotazione finanziaria, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Un ente pubblico o privato incaricato della gestione e dell'attuazione del programma. Per il PSR 2007/2013 del Molise l'Autorità di Gestione (AdG) è la stessa Regione nella persona del direttore della Direzione Generale III.



Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall’Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del programma.
Organismo Pagatore	I servizi e gli organismi di cui all’articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. L’OP esegue: i pagamenti, la comunicazione, la conservazione delle informazioni, il controllo dell’ammissibilità delle domande, la procedura di attribuzione degli aiuti, la loro conformità alle norme comunitarie, l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie, l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l’integrità, la validità e la leggibilità nel tempo. Per il PSR 2007/2013 del Molise l’OP è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) con sede a Roma via Palestro 81.
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E’ assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.
Costo totale	L’importo totale ammissibile dell’intervento per il quale è richiesto l’aiuto.
Fondo di garanzia	Strumento finanziario la cui attività principale consiste nel rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.
Garanzia	Protezione di un’esposizione bancaria mediante l’impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest’ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria.
Domanda di aiuto	La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le “misure ad investimento” è disponibile ed è fatto obbligo di utilizzare un modello, da compilarsi on-line, denominato Modello



unico di Domanda (MUD), che deve essere integrato dagli specifici modelli integrativi di misura/azione e corredato della documentazione specificata nei singoli bandi.

Domanda di pagamento

La domanda che un beneficiario presenta all'O.P. - AGEA per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda individuale

La domanda presentata da un soggetto che richiede per se l'accesso all'aiuto previsto in una o più misure del PSR, in quest'ultimo caso nell'ambito della progettazione integrata aziendale, in attuazione di un bando pubblico.

Domanda collettiva

La domanda presentata da un "soggetto capofila, detto anche promotore o proponente" per aderire alla progettazione integrata di filiera (PIF) o territoriale (PIT), per conto di una pluralità di soggetti.

Fascicolo unico aziendale

Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.

Progetto esecutivo

documento progettuale in cui sono dettagliati i lavori da realizzare ed il rispettivo costo con un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e costo al fine di permetterne la cantierizzazione dell'opera.

Cantierabilità

Progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di tutte le necessarie richieste di parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione per l'avvio dei lavori. La documentazione comprovante l'ottenimento di quanto presentato nelle richieste deve essere trasmessa in originale entro e non oltre il 60° giorno dalla presentazione della domanda.

IAP

Imprenditore Agricolo Professionale così come definito nel D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Società agricole

Società agricole così come definite nel D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

MPC

Manuale delle Procedure e dei Controlli redatto da AGEA

MPI

Manuale delle procedure informatiche redatto da AGEA

S.I.G.C.

(Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione



e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;

S.I.A.N. Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure)

1. Le misure richiamate al precedente articolo 1, comma 3, anche definite “misure ad investimento”, prevedono le seguenti modalità di accesso:
 - bandi di misura
 - progettazione integrata aziendale (PIA);
 - progettazione integrata di filiera (PIF);
 - progettazione integrata territoriale (PIT);
 - approccio LEADER.
2. I bandi pubblici emanati dalla Regione sono rivolti a:
 - a) soggetti individuali per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento ad una sola misura o a più misure (bandi di misura e PIA);
 - b) soggetti collettivi per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati di filiera (PIF)
 - c) partenariati pubblico-privato per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati territoriali (PIT);
 - d) Gruppi di Azione Locale per il finanziamento di strategie di sviluppo locale (LEADER).
3. I bandi pubblici riportano per ciascuna misura/azione l'elenco dei soggetti beneficiari, con indicazione di eventuali limitazioni e vincoli, e gli ambiti territoriali di intervento, siano essi a carattere preclusivo o preferenziale, le dotazioni finanziarie disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.

Articolo 4 (Costituzione del fascicolo unico aziendale)

1. Il **Fascicolo Unico Aziendale** rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato dei dati aziendali che contribuiscono a costituire l'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Molise. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1



dicembre 1999. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca, nonché coinvolti in attività inerenti lo sviluppo rurale.

2. In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento è requisito obbligatorio per la presentazione delle domande PSR e per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con le diverse misure del Programma.
3. I **Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** sono delegati dall'OP-AGEA alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso OP-AGEA.
4. Per ciascun richiedente dello sviluppo rurale il CAA, al quale è stato conferito specifico mandato, deve costituire e conservare il fascicolo aziendale cartaceo dove sono raccolti tutti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo informatizzato. Tale fascicolo dovrà essere disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.
5. La documentazione concernente una qualsiasi domanda di aiuto od autorizzazione dovrà essere conservata per l'intera durata degli impegni, ivi compresi quelli ex-post successivi alla realizzazione degli investimenti, connessi alla non alienabilità dei beni ed ai vincoli di destinazione come definiti nello specifico articolo del presente documento.

Articolo 5

(Modalità per la presentazione delle domande di aiuto)

1. Per l'adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata una domanda di aiuto utilizzando il modello on line predisposto da AGEA secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione Regionale, denominato Modello Unico di Domanda (MUD). Tale modello di domanda, che esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con le misure del PSR, va utilizzato per tutte le "misure ad investimento" del PSR. Il MUD dovrà essere corredato dal fascicolo di misura/azione e degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle misure PSR.
2. I soggetti individuali dovranno presentare una sola domanda di aiuto (MUD) nel caso intendano aderire contestualmente ad un "pacchetto di misure" o intendano attivare una progettazione integrata aziendale. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i relativi avvisi pubblici stabiliscono specifiche modalità per la presentazione dei "progetti integrati" e delle singole domande di aiuto, comunque coordinate dal "soggetto capofila" della progettazione integrata. Le domande di aiuto afferenti ad ogni singolo beneficiario dovranno comunque essere presentate



- mediante utilizzazione on line del MUD, dei relativi modelli integrativi e della documentazione richiesta.
3. I potenziali beneficiari che aderiscono a singoli bandi in qualità di soggetti individuali non possono partecipare, per la medesima misura, a progetti integrati aziendali, di filiera e territoriali. Parimenti, i soggetti che presentano progetti integrati aziendali o che aderiscono alla progettazione integrata di filiera e territoriale vincolandosi alla realizzazione degli interventi concordati, non devono aver presentato e non potranno presentare domande per l'adesione a bandi in qualità di soggetti individuali per accedere alle stesse misure fino alla completa realizzazione del progetto integrato. Le domande facenti parte di un "progetto integrato", nel caso di mancata approvazione dello stesso, potranno essere reiterate nell'ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali.
 4. Non è consentito avere in corso sulla medesima misura più domande di aiuto, fatte salve le misure articolate in più azioni per le quali possono essere attivate, nella stessa sottofase temporale della procedura "stop and go", più operazioni afferenti a diverse e distinte azioni della stessa misura. E' possibile procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrata la relativa domanda di pagamento della precedente operazione finanziata.
 5. La compilazione, la stampa e l'inoltro (rilascio informatico) delle domande devono essere effettuati mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN (indirizzo attuale: www.sian.it), secondo le modalità definite nel MPI. Il manuale sarà disponibile e consultabile sullo stesso sito.
 6. L'applicativo informatico prevede la precompilazione della domanda di aiuto con i dati del fascicolo unico aziendale. Il richiedente quindi, prima della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale presso un CAA mandatario.
 7. Il Manuale (MPI) stabilisce i criteri, modalità, vincoli e limitazioni per l'accesso alla procedura telematica da parte dei soggetti richiedenti o di soggetti da questi delegati (CAA, liberi professionisti, ecc.), regolamentando il rilascio di appositi identificativi e password, garantendo, nel contempo, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Nello stesso manuale saranno definite le disposizioni operative per l'identificazione dei campi obbligatori e delle informazioni che in essi dovranno essere riportate, eventualmente differenziate in funzione delle misure del PSR, nonché indicazioni per il trattamento delle anomalie generate dalla stessa procedura a seguito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo.
 8. La presentazione delle domande di aiuto mediante il portale SIAN è consentita solo dopo che l'Autorità di Gestione abbia attivato la misura, pubblicato i relativi bandi di attuazione ed implementato nel sistema informativo i dati e le informazioni necessarie per la raccolta e la gestione delle domande. Per la prima raccolta ovvero in corrispondenza della prima sottofase temporale della procedura di "stop and go" come meglio definita nel successivo articolo 6 la compilazione online delle domande ed il relativo rilascio informatico sarà attivato trascorsi i 15



giorni successivi la pubblicazione dei bandi, salvo diverse disposizioni stabilite nei bandi stessi.

9. La domanda di aiuto, che è costituita dalla stampa del MUD sottoscritto dal richiedente, corredato della modulistica integrativa di misura/azione, della documentazione richiesta e degli allegati tecnici, dovrà essere inviata o depositata, a cura del richiedente, in duplice copia cartacea, fatte salve diverse indicazioni specificate nei bandi delle misure per soggetti individuali o collettivi, presso la sede centrale dell'Autorità di Gestione della regione Molise:

Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva,
via Nazario Sauro, 1 – 86100 Campobasso

10. Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti fisicamente realizzati in territori extra-regionali.
11. I bandi pubblici individuano, tra i documenti che debbono essere presentati a corredo della domanda di aiuto (MUD), quelli ritenuti “essenziali” che il richiedente deve recapitare agli uffici regionali competenti, a pena di irricevibilità della domanda stessa.
12. La domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dal richiedente, allegando copia fotostatica, firmata e datata, di un documento di identità in corso di validità, pena l'irricevibilità. La struttura regionale per la presentazione e la raccolta delle domande, provvederà alla ricezione ed al protocollo delle copie cartacee della domanda e dei relativi documenti allegati.
13. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella documentazione presentata a supporto della stessa sono effettuate ai sensi della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento delle istruttorie ed alla adozione dei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto, fatta salva la possibilità da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ritenuti necessari. Può essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
14. Nel MUD dovrà essere riportato, tra l'altro, l'importo complessivo della spesa prevista per l'operazione ed il relativo contributo richiesto, che non può subire successivamente modifiche in aumento.
15. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici istruttori, secondo le modalità definite nel MPI, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata che intervengono su valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. Le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o più in generale un vantaggio per il richiedente, mentre ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute o decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. In seguito alla formazione della graduatoria ed alla concessione dell'aiuto non potrà essere valutato dalle strutture



alcun riesame delle posizioni in graduatoria richiesto da parte del richiedente, al quale viene comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 6 **(Termini di presentazione delle domande di aiuto)**

1. I bandi pubblici relativi a soggetti individuali, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", salvo diversa disposizione, prevedono una procedura a "bando aperto" che consente, senza soluzione di continuità, la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi bandi pubblici
2. Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con una predeterminata frequenza periodica, al termine della quale si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di ammissibilità, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.
3. Ciascun bando pubblico, riguardo alle modalità di presentazione delle domande:
 - la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza;
 - la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";
 - specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.
4. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data dell'inoltro telematico (rilascio informatico). L'inoltro cartaceo dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica, facendo fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici preposti alla raccolta delle stesse, in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
5. L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'avanzamento finanziario delle misure e dell'intero programma, di anticipare la chiusura dei termini per la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del "bando aperto" non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la sottofase precedente, mediante adeguate forme di pubblicità.
6. Le graduatorie di ammissibilità, relative a ciascuna sottofase temporale del bando aperto, sono predisposte sulla base delle domande "rilasciate telematicamente" entro



le ore 24 della data fissata per la scadenza della stessa sottofase. Le graduatorie rimangono valide fino all'uscita della graduatoria successiva.

7. Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, possono essere reiterate nella sottofase temporale successiva. Solo in caso di reiterazione le stesse domande potranno essere reinserte nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domande di aiuto deve essere effettuata attraverso la sola "ripresentazione" del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione l'operazione non potrà essere presa in considerazione per la formazione della nuova graduatoria. E' consentita al massimo una reiterazione. Si specifica, inoltre, che in tal caso l'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.
8. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i bandi pubblici relativi ai soggetti collettivi ed a partenariati pubblico privati stabiliscono termini e modalità per la presentazione dei "progetti integrati" e delle relative operazioni che lo costituiscono.
9. Le domande presentate oltre il termine ultimo previsto per l'inoltro telematico delle stesse sono ritenute irricevibili. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande per le quali, pur presentate telematicamente nei termini, l'inoltro cartaceo viene effettuato oltre la scadenza prevista nel presente manuale (20 giorni successivi al rilascio informatico).

Articolo 7 (Errori palesi)

1. Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi.
2. Si considerano palesi i seguenti errori:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3.
3. Non sono considerati errori palesi :
 - errata o mancata indicazione del CUAA;
 - mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda unica (MUD);
 - errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
 - errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;



- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
 - mancata presentazione dei documenti essenziali.
4. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 20 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.
 5. Il MPI fornirà le modalità operative per l'eventuale correzione degli errori sanabili palesi.

PARTE III

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 8

(Requisiti e condizioni di ammissibilità)

1. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono riportati, in coerenza con il documento di programmazione, requisiti e condizioni di ammissibilità delle domande, nonché eventuali limitazioni e vincoli sulla base dei quali saranno svolti i procedimenti istruttori.
2. Condizione obbligatoria per l'ammissibilità dei progetti, presentati da soggetti individuali, è il requisito della "cantierabilità". Tale requisito deve essere posseduto dal progetto per il quale si richiede il finanziamento, dichiarato e dimostrato dal potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che attivano la progettazione integrata aziendale ("Pacchetto giovani") sono previste deroghe, specificate nei bandi pubblici, per l'inoltro della documentazione attestante lo stato di "cantierabilità" relativa agli investimenti che gli stessi si impegnano a realizzare.
3. Costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al sostegno previsto nelle diverse misure del PSR l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di garantire il rispetto per i propri dipendenti dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei Contratti di secondo livello da questi derivati. Nei bandi pubblici delle diverse misure, sia per soggetti individuali sia per quelli collettivi, sono specificate le disposizioni operative per garantire l'osservanza di tale condizione di ammissibilità che dovrà quanto meno essere attestato dal richiedente mediante presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, assoggettata alle verifiche a campione previste dall'art.76 del medesimo DPR, anche con lo scambio di dette informazioni con dette Organizzazioni sindacali.
4. Si considerano soggetti ammissibili alle misure del PSR riservate agli IAP ovvero ad essi prioritariamente destinate anche i coltivatori diretti che, iscritti nella gestione previdenziale agricola ad essi riservata, risultano in possesso dei requisiti sostanziali



per essere qualificati IAP a norma dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs n. 99/2004 e successive mm. e ii.. Tale equiparazione è efficace salvo pronuncia negativa da parte delle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 9 **(Decorrenza per l'ammissibilità delle spese)**

1. Le disposizioni del presente articolo si fondano sul principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario.
2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.);
3. Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale. Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.
4. Nel caso di domande di aiuto "reiterate", come previsto nel precedente articolo 6 "Termini di presentazione delle domande", l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.
5. Per i bandi pubblici relativi a soggetti collettivi, ed in particolare per la progettazione integrata di filiera e territoriale, l'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite nell'iniziativa comune, decorre dalla data di presentazione del "progetto integrato preliminare" agli Uffici regionali competenti.
6. Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Articolo 10 **(Programmazione finanziaria)**

1. In ciascun bando pubblico, sia esso rivolto a soggetti individuali che collettivi, viene riportato lo stanziamento complessivo assegnato per l'attuazione delle misure. Qualora la misura sia articolata in azioni o per comparti produttivi, la ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Molise in sede di definizione dei "criteri di selezione".



2. Il finanziamento di operazioni inserite nell'iniziativa integrata può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse misure.
3. Qualora sia applicata la procedura a "bando aperto" con il meccanismo del "stop and go", gli stanziamenti sono assegnati per ciascuna sottofase temporale.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della/e misura/e e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli già stabiliti nei bandi attuativi della/e Misura/e o di prevedere variazioni, anche in diminuzione, degli stanziamenti assegnati a ciascuna sottofase delle procedura "stop and go" del "bando aperto". In quest'ultimo caso tali variazioni dovranno essere rese note almeno trenta (30) giorni prima del termine ultimo fissato per la raccolta immediatamente successiva mediante adeguate forme di pubblicità. Tali variazioni sono autorizzate con l'adozione di atti dirigenziali.

Articolo 11 **(Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie)**

1. Per ciascun bando pubblico sono predisposte per misura/azione/comparto graduatorie uniche di ammissibilità formulate su base regionale, in funzione dell'attribuzione delle priorità assolute e relative e dell'assegnazione dei relativi punteggi, come stabilite in sede di definizione dei "criteri di selezione". Detti "criteri di selezione" sono quelli esaminati ed approvati, in prima istanza, dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Molise seduta di insediamento del 9/05/2008. Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare i relativi bandi pubblici.
2. Le priorità assolute e relative per la formazione delle graduatorie sono riportate nei relativi bandi pubblici. Per ciascuna priorità relativa è prevista l'attribuzione di un punteggio. Le priorità assolute individuano, di contro, una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le operazioni (domande di aiuto) in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità, sono collocate in testa alle graduatorie. Laddove previste più priorità assolute è stabilito un ordine decrescente di importanza e, nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo per priorità assolute, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.
3. I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
4. Nei casi in cui tra i criteri di selezione, ivi compresi i casi di ex-equo, sia indicato quello di "Giovane agricoltore" la priorità ed il relativo punteggio è attribuito per gli imprenditori che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano una età compresa tra i 18 anni compiuti ed il compimento dei 40 anni. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto, inoltre, dei criteri che seguono:
 - ditta individuale : la minore età anagrafica del titolare



- società di persone: età del socio più giovane
 - società di capitale: età del socio amministratore
 - società cooperativa : età del socio amministratore più giovane
5. La priorità “Imprenditrice donna” è attribuita nel caso in cui l’imprenditore agricolo, o almeno il 60% delle persone fisiche socie di società di persone o cooperative, siano di sesso femminile.
 6. Con riferimento ai bandi pubblici per soggetti individuali e nel caso di misure articolate in più azioni, tipologie di interventi o comparti produttivi, in sede di prima formazione delle graduatorie, qualora le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa azione/intervento/comparto produttivo, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti azioni/interventi/comparto produttivo, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.
 7. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza ad economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria di azione/comparto/comparto produttivo sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l’ordine della stessa graduatoria di azione/comparto/intervento.
 8. Le graduatorie uniche regionali predisposte in attuazione di bandi pubblici per soggetti individuali sono approvate con atti dirigenziali, i quali dovranno individuare le domande di aiuto relative ad operazioni ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Gli stessi atti dirigenziali approvano anche gli elenchi delle domande di aiuto “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, che includono anche quelle “non ricevibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
 9. Qualora l’operazione collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile.
 10. Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
 11. I requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei bandi pubblici delle misure, debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.



12. Le graduatorie rimangono valide fino alla pubblicazione della graduatoria relativa alla successiva sottofase e comunque non oltre un periodo massimo di 12 mesi.

Articolo 12 (Affidabilità del soggetto beneficiario)

1. In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.
2. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.
3. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

PARTE IV DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 13 (Presentazione delle domande)

1. Gli aiuti spettanti sono erogati dall'OP-AGEA a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'OP-AGEA.
2. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale SIAN, secondo le indicazioni operative stabilite nel manuale delle procedure informatizzate (MPI) ed utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'OP-AGEA.
3. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme:
 - anticipi;
 - acconti;
 - saldi finali.

Articolo 14 (Anticipi)

1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad



investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento fatte salve diverse indicazioni contenute nei bandi. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico senza la presentazione della garanzia fideiussoria.

2. Le "misure ad investimento" per le quali è possibile concedere anticipazioni sono:
 - misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
 - misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste"
 - misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"
 - misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentari e forestali"
 - misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
 - misura 216 "investimenti non produttivi"
 - misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi"
 - misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
 - misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"
 - misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
 - misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali"
 - misura 322 "Riqualificazione e sviluppo dei villaggi"
 - misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"
3. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:
 - garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP - AGEA di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso OP-AGEA. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall' OP - AGEA sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
 - dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;
 - nel caso di soggetti pubblici la documentazione attestante la consegna dei lavori;



- eventuale ed ulteriore documentazione prevista dai bandi pubblici.
4. Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta della stessa Autorità, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto, con la quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.
 5. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.
 6. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della Regione.
 7. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del reg. (CE) n. 1974/2006 l'OP-AGEA, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Articolo 15 (Acconti)

1. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN di una "domanda di pagamento", predisposta utilizzando l'apposito modello, corredata dell'eventuale ulteriore documentazione specificata in ciascun bando pubblico e della dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente.
2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.
3. Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulta possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 40% ed un massimo dell'80% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 90% nel caso di soggetti pubblici.
4. Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.
5. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto



dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

6. La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'OP-AGEA, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
7. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
8. La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
9. Per le misure per le quali non è consentita l'erogazione di aiuti a titolo di anticipo possono essere previste modalità e forme per la corresponsione degli acconti in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, da specificare nei bandi e nei provvedimenti adottati per la concessione degli aiuti.

Articolo 16 (Saldi)

1. Per richiedere l'erogazione del saldo finale il beneficiario deve presentare "domanda di pagamento", utilizzando l'apposito modello attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN.
2. Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Ciascun bando pubblico definisce la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.
3. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.
4. L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
 - a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;



- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
 - a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
5. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.
 6. La Regione si riserva, per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.
 7. Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.
 8. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
 9. La Regione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, comunica al soggetto beneficiario il verbale di accertamento finale, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso. Il beneficiario avrà facoltà di inserire sue eventuali osservazioni e dovrà restituirlo debitamente firmato per avvenuta ricezione.

Articolo 17 **(Adeguamento alle disposizioni AGEA)**

La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15 e 16 sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'OP-AGEA.

Articolo 18 **(Costituzione fondo garanzia, procedura conto interessi)**

1. Gli interventi agevolativi delle misure ad investimento, laddove espressamente previsto nei relativi bandi pubblici attuativi delle stesse misure, possono essere erogati come conto capitale, conto interessi o misto, fermo restando i limiti contributivi delle misure di riferimento.
2. I contributi in conto interessi sono concessi a fronte della stipula di un contratto di finanziamento a 15 anni a rate semestrali, con l'Istituto Finanziario intermediario firmatario della convenzione con AGEA. In taluni casi la durata del finanziamento



può essere ridotto a 10 o 5 anni. Il beneficiario che si avvale degli interventi sopra richiamati dovrà indicarlo nella domanda di aiuto e dovrà allegare una dichiarazione di assenso dell'Istituto prescelto.

3. Il contributo in conto interessi viene erogato all'Istituto finanziatore, che se ne avvale per abbattere il tasso d'interesse a carico dell'impresa finanziata. In tal caso non saranno possibili pagamenti di anticipazioni o acconti in corso d'opera.
4. L'entità dell'aiuto determinata in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) sarà pari al contributo a fondo perduto stabilito per ciascuna misura di riferimento. Qualora l'ESL risulti inferiore verrà liquidata alla ditta beneficiaria il differenziale tra la somma derivante dall'applicazione dell'aliquota del conto capitale della misura di riferimento e l'ESL stessa, tenuto conto anche delle rate riconosciute a titolo di preammortamento.
5. L'attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato in conformità all'art. 49 del regolamento CE 1974/2006 utilizzando:
 - il tasso di riferimento UE per l'attualizzazione dell'importo degli interessi;
 - l'importo dell'investimento risultante dal verbale di accertamento finale effettuato dalla competente struttura o eventuale minor somma a richiesta del beneficiario.
6. Il fondo di garanzia verrà attivato secondo le modalità riportate nella apposita convenzione stipulata con ISMEA e supporterà le garanzie prestate dal beneficiario per ottenere il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui alla domanda PSR. In particolare:
 - la Regione comunicherà ad ISMEA gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento e relative alle misure di investimento del PSR;
 - le imprese di cui al punto precedente, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare una richiesta per il rilascio di garanzie.
7. L'attivazione della procedura per l'erogazione di aiuti in conto interessi ed in forma mista (conto capitale e conto interessi) è subordinato alla definizione dei rapporti tra l'OP-AGEA e gli istituti intermediari finanziari. Pertanto, nelle more che sia adottati gli atti ed i provvedimenti per l'avvio della procedura, la Regione procederà per le misure ove è prevista anche l'erogazione in conto interessi, all'esclusivo riconoscimento di contributi in conto capitale, anche se al soggetto richiedente è prevista la possibilità di manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi le istruttorie, all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.



PARTE V

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 19 **(Modalità di pagamento)**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:
 - a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 - b. Assegno circolare non trasferibile. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso.
 - c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
2. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "PSR 2007/2013 Molise – nome misura. Nel caso di riconoscimento di



quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

3. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità
4. Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.
5. Per operazione finanziate per un costo totale dell'investimento superiore a 500.000 euro il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Articolo 20 (Tempi di esecuzione)

Fatte salve specifiche disposizioni previste nei bandi pubblici attuativi delle misure il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:

- 12 mesi per operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Articolo 21 (Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)

1. In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:



- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
2. Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.
 3. Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo la l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo vincolativo, modificare la destinazione del bene dopo che gli interventi siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.
 4. I vincoli derivanti dall'applicazione del precedente comma 1, lettera b) comportano, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.
 5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.
 6. I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
 7. Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Articolo 22 **(Varianti in corso d'opera)**

1. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - cambio del beneficiario;



- cambio della sede dell'investimento.
 - modifiche tecniche e/o economiche sostanziali alle operazioni approvate.
2. Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.
 3. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione";
 4. Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
 5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
 6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
 7. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
 8. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.



9. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
10. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
11. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
12. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunemente nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 23 (Proroghe)

1. Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore
2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i sessanta (60) giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
3. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
4. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, salvo casi da valutare di volta in volta.



Articolo 24 **(Cause di forza maggiore)**

1. Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
 - c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
 - e. la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - f. l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
3. Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.
4. I bandi pubblici delle misure del PSR, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle stesse, possono stabilire specifiche modalità per l'individuazione delle cause di forza maggiore.

Articolo 25 **(Recesso – Rinuncia – dagli impegni)**

1. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
2. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.



3. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
4. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 24 del presente regolamento).

Articolo 26

(Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario)

Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la durata del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005, non è possibile variare l'assetto proprietario. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 24.

PARTE VI

RIDUZIONI E SANZIONI

Articolo 27

(Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)

1. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
2. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e, in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)", in caso di mancato



rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato. La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto.

Articolo 28 **(Parziale esecuzione dei lavori)**

1. Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
2. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Articolo 29 **(Sanzioni amministrative e penali)**

1. Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.



3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.
4. Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.
5. Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

PARTE VII
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DE PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI)

Articolo 30
(Svolgimento dei procedimenti amministrativi)

1. La Regione, anche attraverso strutture esterne dalla stessa incaricate, dopo il "rilascio telematico" delle domande di aiuto avvia le procedure per la verifica della ricevibilità delle domande. Tale fase dovrà completarsi entro i 45 giorni successivi al termine ultimo stabilito per l'inoltro telematico delle stesse relativamente alla singola sottofase, nel caso di adozione del "bando aperto" con la connessa procedura "stop and go".
2. Sono irricevibili le domande di aiuto:
 - presentate oltre il termine ultimo stabilito per il rilascio telematico nel relativo bando pubblico;
 - per le quali non ha fatto seguito, dopo il rilascio telematico, dell'invio cartaceo della domanda sottoscritta e corredata della documentazione richiesta entro i termini previsti nel singolo bando;
 - incomplete dei documenti definiti come essenziali nell'ambito di ciascun bando pubblico;
 - per le quali non stati compilati i "campi obbligatori" del MUD, come individuati dal Manuale delle Procedure Informatiche;
 - non sottoscritte dal richiedente;
 - presentate da soggetti inaffidabili.



3. Nel caso di misure la cui raccolta delle domande è attivata nel rispetto della procedura “stop and go” definita nell’articolo 6 delle presenti disposizioni, per la valutazione delle domande di aiuto ed il relativo inserimento nelle graduatorie di ammissibilità si tiene conto della data di rilascio telematico delle stesse. Pertanto, individuata la sottofase temporale di riferimento della suddetta procedura, tutte le domande presentate nell’ambito di tale periodo costituiscono un raggruppamento omogeneo, in base al quale saranno sincronizzate le scadenze temporali previste per lo svolgimento dei procedimenti istruttori. Tale raggruppamento rappresenterà l’universo sulla base del quale saranno formate le graduatorie ovvero l’insieme delle domande che entreranno in concorrenza tra loro per la determinazione di quelle ammissibili al finanziamento.
4. Le strutture responsabili delle verifiche di ricevibilità delle domande dovranno riportare, in appositi verbali (check-list), l’esito delle stesse. Tali verifiche dovranno riscontrare, tra l’altro, l’allineamento dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti nel fascicolo unico aziendale. Il MPI stabilisce le modalità per la risoluzione di eventuali anomalie generate dal sistema informativo e le modalità per l’attivazione di eventuali azioni “correttive”.
5. Per le domande ritenute non ricevibili dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione al soggetto interessato il quale può presentare istanza di riesame ad un organismo superiore (ricorso gerarchico) In caso di accoglimento del ricorso, la domanda di aiuto sarà considerata ricevibile e trasferita alla successiva fase dell’iter procedimentale.
6. Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi delle L. 241/90 è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario. La data di assegnazione all’istruttore costituisce l’avvio del procedimento.
7. In caso di documentazione risultata incompleta ma non tale da assumere rilevanza ai fini della determinazione ed ammissibilità al regime di aiuti, l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all’interessato le integrazioni e per completare, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.
8. Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, ivi compresi i controlli previsti nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
9. Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di aiuto, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono o predisposte o adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.
10. I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l’altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese,



per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nei bandi pubblici, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

11. Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di aiuto:
 - presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico, ivi compresi i soggetti non affidabili come individuati nel precedente articolo 12;
 - non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione/comparto;
 - con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
 - presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nei bandi;
 - erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione, di cui all'articolo 7 delle presenti disposizioni;
 - le domande ritenute irricevibili.
12. Gli elenchi delle domande non ammissibili, ivi comprese le domande irricevibili, e le graduatorie di ammissibilità con specificazione delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento e quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sono approvate con atti dirigenziali e pubblicate sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.regione.molise.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
13. La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali può essere avanzato eventuale ricorso.
14. Le graduatorie di ammissibilità dovranno essere predisposte, nel caso di applicazione della procedura di "stop and go", entro la scadenza prevista per la sottofase temporale che segue.

Articolo 31 **(Provvedimenti di concessione)**

1. I provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, successivi alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, dovranno riportare almeno:
 - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;



- riferimenti dei vari atti procedimentali;
 - dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento, con chiara specificazione della fornitura di beni senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura), autorizzate ex-ante. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;
 - modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
 - prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
 - obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
 - obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 - obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
 - obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
 - obbligo di comunicare l'eventuale nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
 - riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE VIII CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 32 (Investimenti materiali realizzati da privati)

1. Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti,



macchinari, attrezzature e componenti edili contabilizzabili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda unica di pagamento (MUD) secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.
3. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
4. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Si possono acquistare anche beni usati alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 55 del regolamento CE 1974/2006. Anche questi ultimi devono essere privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
5. Relativamente alla realizzazione di opere edili e/o lavori a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, recinzioni, strade, drenaggi, ecc.), devono essere presentati progetti esecutivi corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale vigente e consultabile sul sito (www.prezziario.molise.it)
6. Qualora nel prezzario regionale non siano presenti una o più voci di costo le stesse possono essere determinate attraverso l'analisi dei prezzi elementari desunta da indagini di mercato debitamente documentate.
7. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.
8. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.



Articolo 33 **(Investimenti immateriali realizzati da privati)**

1. Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione).
2. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
3. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.
4. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
5. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.
6. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici



Articolo 34 (Operazioni realizzate da enti pubblici)

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e dai GAL, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e dei suoi successivi aggiornamenti (Decreti Legislativi n. 113/2007 e 152/2008).

Articolo 35 (Acquisto di materiale usato)

L’acquisto di materiale usato o d’occasione non è ammissibile se non alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 55 del regolamento CE 1974/2006.

Articolo 36 (Acquisto di terreni)

1. Le spese relative all’acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l’articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 è ammissibile al contributo nei limiti del 10% del costo totale dell’operazione considerata. In ogni caso, l’acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un periodo minimo di destinazione.
2. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l’acquisto di terreni sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 37 (Acquisto di beni immobili)

1. L’art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.
2. L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione.
3. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:



- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - gli immobili per cui viene richiesta l'ammissione al finanziamento non devono essere stati nella disponibilità e/o nel possesso del richiedente nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le dismissioni determinate da organismi pubblici in data antecedente a quella della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario/acquirente del bene ;
 - in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
 - del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di "immobili" che non sia quindi funzionale ad un complesso di interventi oggetto di domanda di aiuto;
 - l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali.
 - Oltre a ciò dovrà essere prodotta apposita perizia giurata, redatta da un professionista qualificato ed indipendente, nella quale si dovrà:
 - certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato;
 - attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l' acquisizione;
 - i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
 - l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.
4. Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e, pertanto, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione finale del contributo, non può essere distolto dall'impiego



e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale. Sono fatte salve le cause di forza maggiore del precedente articolo 24.

5. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisizione di beni immobili sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 38 (Spese generali)

1. L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".
2. Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.
3. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.
4. I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.
5. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.
6. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi bandi pubblici possono anche precisare limiti minimi di spesa.
7. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
8. Per le operazioni per le quali è prevista la predisposizione di allegati sottoscritti da tecnici qualificati iscritti presso i relativi ordini professionali, siano essi inerenti la fase di predisposizione della domanda di aiuto sia quella di rendicontazione dei lavori e degli acquisti effettuati, devono essere rendicontate spese generali commisurate alle prestazioni sostenute la cui verifica di congruità viene effettuata sulla base di criteri di ordinarietà.



Articolo 39 **(IVA, altre imposte e tasse)**

1. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹".
2. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.
3. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
4. Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
5. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Articolo 40 **(Leasing)**

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili e laddove espressamente previsto e consentito nei bandi pubblici della/e misura/e e richiesto da parte del potenziale beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto

Aiuto concesso all'utilizzatore

2. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.
3. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.
4. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di ultimazione dell'operazione, comprovati da una fattura o da

¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).



un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

5. In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Aiuti concessi attraverso il concedente

6. La Regione di riserva di attivare anche altre forme di locazione finanziaria (leasing), individuando, nel concedente (società di leasing), il beneficiario diretto del contributo. In tal caso con successivi provvedimenti, se del caso concertati con l'OP-AGEA, saranno definite le disposizioni operative per l'attivazione di tale procedura.

Articolo 41

(Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura-)

1. Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

“1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni”

2. L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.



3. Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "terreni o immobili, attrezzature o materiali" senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.
4. L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad "...attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite". Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.
5. La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale per le prestazioni volontarie non retribuite, deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.
6. Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.
7. I lavori in economia sono ammissibili entro una soglia massima di ore lavorative calcolata in funzione delle prestazioni (non retribuite) che possono fornire l'imprenditore agricolo ed i membri della sua famiglia e comunque per un importo massimo complessivo, riferita all'intera operazione, non superiore a 80.000 euro. La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla "analisi dei costi" redatta dal tecnico qualificato come anche l'individuazione dei costi unitari di riferimento. Per la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezzari regionali, decurtati del 15% di utile di impresa. La Regione si riserva, altresì, di predisporre uno specifico prontuario delle spese per lavori agricoli da utilizzare per la verifica di congruità delle prestazioni non retribuite.
8. In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.
9. L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:



- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nelle proprie capacità professionali. Il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
 - c. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 - d. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali vigenti;
 - e. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
 - f. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti;
 - g. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate.
10. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalla Regione. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, nonché la dimostrazione della effettiva reperibilità in azienda. Il livello della spesa pubblica per i contributi in natura è calcolato secondo quanto disposto nell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1974/06 e sue successive modifiche.
11. Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 ed esplicitati nel presente articolo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR.

Articolo 42 **(Spese non ammissibili –vincoli e limitazioni)**

1. In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;



- b) interessi passivi, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto;
 - c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
2. Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:
- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
 - b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
 - c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Articolo 43 (Investimenti di sostituzione)

1. Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" si intende:

- "investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;
- Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

- a) Immobili



Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti



che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

PARTE IX OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 44 (Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

1. I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, consultabile on line sul sito www.regione.molise.it. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2007/2013 del Molise sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.regione.molise.it.
2. Ogni azione informativa e pubblicitaria deve rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006.
3. L'Autorità di gestione provvede ad informare il pubblico circa l'adozione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione; altresì informa il pubblico sugli eventuali aggiornamenti, sui principali risultati e sulla conclusione. Inoltre, l'autorità di gestione redige e pubblica per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata per ciascuna sottofase temporale della procedura "stop and go", l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
4. L'Autorità di Gestione provvede ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
5. Nella relazione annuale, redatta ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1698/05, saranno riportate le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire un'efficace ed adeguata pubblicità al Programma.



6. Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo.
7. Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei GAL finanziati dall'Asse IV.
8. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.
9. Le spese sostenute dai beneficiari per le azioni di informazione e pubblicità costituiscono parte integrante dell'operazione cofinanziata e pertanto sono eleggibili al contributo nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e s.m.i, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. CE n. 885/2006 e successive e integrazioni- Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;
- Reg. CE n. 883/2006 e successive e integrazioni - Modalità d'applicazione del Reg. CE 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;



- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. CE n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;
- Reg. CE n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);
- Reg. CE n. 1260/1999 – Disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Reg. CE n. 72/2009 - che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Reg. CE n. 73/2009 - che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Decisione 2006/144/2006 del Consiglio e s.m.i. relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 - 2013);
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;



- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE - recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
- 2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;
- VI-10535-99 – Orientamenti per l’attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;
- Decisione C(2008) n 783 del 25/02/2008 con la quale viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Molise;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008 con la quale viene preso atto della formale approvazione comunitaria del PSR 2007/2013 del Molise.
- Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
- Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale;
- DPR 503/99 – Controlli automatici;
- D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell’art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;
- D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005 - Regime di condizionalità.
- DM del 20 marzo 2008, n. 1205 e successive modifiche ed integrazioni - “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”
- Documento MIPAAF del 20/05/2008, Versione 2 - “Documento di lavoro sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013”;
- Linee guida MIPAAF del 14/02/2008 – “Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.
- Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori.
- Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Manuale delle procedure e dei controlli – AGEA, 2009
- Manuale delle Procedure Informatiche – Regione Molise-AGEA, 2009



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.1.1 –
AZIONI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'INFORMAZIONE



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....
ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI
ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE
ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO.....
ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 15 – CONTROLLO E SANZIONI
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI.....



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

La regione Molise intende promuovere azioni di formazione rivolte a giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in aziende agricole, finalizzate alla acquisizione delle conoscenze e competenze professionali necessarie al miglioramento delle capacità imprenditoriali e professionali garantendo un adeguato livello di conoscenze tecniche ed economiche finalizzate a:

- Sviluppare una cultura d’impresa volta all’attuazione di pratiche agricole che rispettino l’ambiente e che migliorino la qualità dei prodotti e dei processi;
- Favorire la realizzazione di investimenti sostenibili ed una diversificazione delle attività agricole ivi compresa la vendita diretta;
- Favorire il trasferimento di conoscenze relative alle pratiche produttive sostenibili ed innovative;
- Valorizzare la multifunzionalità agricola in un contesto di forte integrazione territoriale.

Con il presente bando sono attivate le procedure per l’accesso alle azioni formative. Il bando prevede di finanziare la formazione di giovani imprenditori agricoli attraverso l’erogazione diretta all’imprenditore beneficiario, di un contributo a rimborso delle spese sostenute. Ogni beneficiario può usufruire di un contributo fino ad un massimo di 3.000,00 per anno solare (viene preso a riferimento l’anno solare in cui ricade la data di ammissione al contributo). Il sostegno non riguarda corsi che rientrano nel ciclo normale di insegnamento scolastico ed attività finanziate dal FSE. In particolare sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali di insegnamento agrosilvicolo medio o superiore, la partecipazione a master e corsi post laurea. I contributi sono erogati per la partecipazione ad attività formative. Le attività formative devono essere proposte e realizzate da Enti di formazione professionale riconosciuti e accreditati come dal DM 25 maggio 2001 n. 166. Gli Enti sono individuati e selezionati per la gestione delle attività formative del settore agricolo e forestale attraverso le procedure di cui alla delibera di giunta n. 889 del 7 agosto 2009.

Il presente bando si inserisce nel “Pacchetto Giovani”, nell’ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”;
- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 132 “Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare”.

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del “Pacchetto giovani”, attraverso la partecipazione congiunta della misura 111



in combinazione con altre misure del Pacchetto. Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "Pacchetto Giovani" devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura è attuata su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Giovani imprenditori/trici agricoli fino a quarant'anni di età, con priorità a coloro che si insediano per la prima volta in azienda

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), integrato dal fascicolo di misura/azione con indicazione della documentazione a corredo della domanda. Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità. La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;



- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

A ciascuna sottofase potrà partecipare esclusivamente chi non ha presentato domanda nelle sottofasi precedenti. Le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale immediatamente successiva. In tal caso le stesse domande saranno inserite nella graduatoria di ammissibilità riguardanti la sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio attribuito in precedenza, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere fatta attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). La mancata reiterazione sarà considerata rinuncia all’aiuto. Si specifica, inoltre, che in caso di reiterazione la eleggibilità delle spese relative alle misure ad investimento attivate nel “Pacchetto Giovani” decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

Per i servizi di formazione l’aiuto sarà erogato a rimborso, solamente nel caso in cui il beneficiario raggiunga la partecipazione di almeno il 90% delle ore formative e risulti superata la prova finale. La regione verificherà, che i soggetti erogatori delle attività formative autorizzate abbiano:

- provveduto al corretto svolgimento e realizzazione delle attività formative ;
- documentato che il beneficiario ha frequentato almeno il 90% delle ore formative e ha superato la prova finale.

Sono ammessi al finanziamento i costi diretti relativi alle attività di formazione quali ad esempio:

- consulenze, docenze e tutoraggio;
- eventuali spese di trasporto e vitto-alloggio;
- rimborso spese quota di iscrizioni corso /stage di formazione;
- noleggio o leasing attrezzature;
- realizzazione e duplicazione materiale didattico.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il limite di finanziamento è di euro 3.000,00 per anno solare e per ciascun beneficiario; entro tale limite, la percentuale di contributo è pari al 100% della spesa sostenuta.



ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
1	Giovane imprenditori/imprenditrici che si insediano per la prima volta in azienda	50%	10
2*	Grado di coerenza tra corso di formazione/ workshop/ seminario e attività dell'imprenditore o dell'addetto con riferimento alla gestione sostenibile delle risorse naturali, riferita alla corretta attuazione delle norme sulla: Condizionalità (2 punti) Lotta integrata (2 punti) Agricoltura biologica (3 punti)	25%	5
3**	Finalizzati all'acquisizione di competenza relative al completamento della filiera o all'introduzione di processi di innovazione.	25%	5

* il massimo punteggio attribuibile per il criterio 2 è pari a 5 in quanto solo il punteggio della condizionalità è cumulabile con gli altri due

** è riferito ad attività di formazione relativa alla acquisizione di competenze per: trasformazione della produzione aziendale; gestione aziendale in sistemi organizzati di conferimento/trasformazione/commercializzazione

ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI

I progetti formativi non potranno intervenire nella formazione degli addetti al settore agroindustriale e alimentare e dei tecnici agricoli. Al fine di garantire la demarcazione con le attività previste nel programma operativo attuativo del FSE non potranno essere realizzate con il presente bando le attività di formazione continua degli occupati rivolta anche agli addetti dei settori agricolo, forestale, agro-industriale e alimentare ed ai tecnici agricoli al fine di sostenere l'adattabilità dei lavoratori, migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro, gestire i cambiamenti (migrazione, invecchiamento) e aumentare le opportunità formative lungo tutto l'arco della vita. La durata delle iniziative formative potrà essere compresa tra 50 e 150 ore per singola iniziativa.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore. Sono esclusi gli interventi di formazione rivolti a tecnici pubblici e privati. Sono escluse le attività formative per rilascio ed il rinnovo dei patentini di autorizzazione all'acquisto e all'uso dei fitofarmaci e per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione di operatore pratico di fecondazione artificiale.



ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una descrizione dettagliata del servizio di formazione di cui si intende usufruire, la localizzazione e il costo del servizio.

ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.500.000. In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 5 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 0,3 milioni;
- 2° sottofase- Euro 0,2 milioni;
- 3° sottofase- Euro 0,2 milioni;
- 4° sottofase- Euro 0,4 milioni;
- 5° sottofase - Euro 0,2 milioni
- 6° sottofase - Euro 0,2 milioni

L'Amministrazione, anche con provvedimenti dell'Autorità di Gestione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO

L'aiuto è erogato in base ai costi realmente sostenuti, e il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare, che la natura di tali costi. Non è prevista l'erogazione di contributo a titolo di anticipo. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria. Il pagamento potrà essere fatto, a richiesta del beneficiario, in regime di acconto sulla base di rendiconti di spesa relativi a periodi eguali o maggiori di sei mesi.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Al fine dell'attuazione della presente misura, la regione Molise ha realizzato un programma specifico di procedure per la selezione degli Enti di formazione sulla base della loro capacità e competenza professionale nell'erogazione dei servizi formativi



relativi a diversi settori economici compreso quello agricolo e forestale. Il programma è stato approvato con delibera di giunta n. 889 del 7 agosto 2009.

Gli enti selezionati a svolgere le attività formative per il settore agricolo e forestale presentano alla regione l'offerta formativa espressa attraverso un dettaglio dei corsi che intendono realizzare. Per ogni corso l'Ente deve presentare: il dettaglio delle tematiche, la durata, l'organizzazione, la sede di svolgimento, la quota di partecipazione, il periodo indicativo di inizio del corso. La regione valida l'offerta formativa dei singoli Enti e la inserisce in un catalogo dell'offerta formativa regionale. I giovani agricoltori per usufruire dei benefici previsti nel presente bando devono allegare alla domanda il programma del corso scelto all'interno di quelli previsti nel catalogo dell'offerta formativa regionale. Nel caso in cui l'Ente di formazione, erogatore del servizio prescelto, non ha già avviato la richiesta di validazione dell'offerta formativa la regione provvederà direttamente ad acquisire dall'Ente tutta la documentazione necessaria per l'inserimento dell'offerta formativa nel catalogo. In esito alla pubblicazione dell'avviso pubblico suddetto la regione potrà acquisire proposte di attività formative sia da parte dei Soggetti erogatori riconosciuti, sia da parte di Organismi pubblici e privati con competenze nel settore agricolo per il tramite di Soggetti erogatori di attività formative riconosciuti. La regione, provvederà, attraverso il Servizio interessato, a pubblicare sugli organi ufficiali di informazione (BURM, mezzi telematici) il catalogo dell'offerta formativa.

ARTICOLO 15 – CONTROLLO E SANZIONI

Nel caso in cui l'effettuazione di un controllo, sia esso amministrativo o in loco, accerti il mancato rispetto degli impegni assunti o difformità tra il dichiarato e l'accertato viene pronunciata la decadenza dall'aiuto, con obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi, fatte salve eventuali sanzioni, amministrative e penali, che potranno essere comminate dalle competenti autorità nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. Per la pronuncia della decadenza dagli aiuti, per la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per l'applicazione delle sanzioni e di quant'altro connesso al sistema sanzionatorio e dei controlli si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni previste nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise".

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.1.2 –
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLA MISURA	
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 8 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	
ARTICOLO 9 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI	
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO	
ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ARTICOLO 15 – CONTROLLO E SANZIONI	
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

La misura è orientata a favorire il ricambio generazionale incentivando l'inserimento di giovani nella gestione aziendale ed investimenti aziendali inseriti in un progetto imprenditoriale (piano aziendale) strategicamente orientato al miglioramento delle performance economiche e alla crescita delle dotazioni tecnologiche delle imprese.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- favorire l'insediamento di imprenditori agricoli giovani;
- favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali ed investimenti sostenibili;
- promuovere reti di giovani imprenditori.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica in tutto il territorio regionale con priorità per gli interventi siti nelle macroaree D.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura i giovani con età maggiore di 18 anni che si insediano per la prima volta come titolari di azienda e non hanno alla data di presentazione della domanda compiuto i 40 anni (paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CE) 1974/2006). Ai fini dell'ottenimento del beneficio è necessaria l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Giovani Agricoltori, istituito dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 16 febbraio 2004, n. 203. Nel caso di insediamento del giovane in qualità di unico titolare dell'azienda, il "primo insediamento" si identifica con la data in cui il giovane è in possesso della partita IVA e dell'apertura/richiesta della posizione INPS. La Regione, così come prevede il paragrafo 4 dell'articolo 13 del regolamento (CE) 1974/2006, entro i 18 mesi successivi alla data di insediamento, adotta la decisione di concessione individuale del sostegno. Nel caso l'insediamento sia effettuato in imprese organizzate in forme societarie dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale. Può essere erogato un unico premio e si possono avere i seguenti casi:

- A. insediamento del giovane nell'ambito di cooperative di conduzione terreni, il "primo insediamento" coincide con la data di assunzione della carica decisionale nell'ambito del Consiglio di Amministrazione o organo equivalente di un giovane di età inferiore ai quarant'anni;



B. Nel caso di associazioni ovvero forme giuridiche societarie così come definite dalla Legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo insediamento di un giovane agricoltore coincide:

- per le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, oppure a tempo parziale, ovvero che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole.
- per le società in accomandita semplice per le quali le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo trattino;
- -per le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

Per tutte le tipologie societarie sopra descritte la data considerata valida per l'insediamento è quella di adozione degli atti amministrativi interni che hanno determinato il requisito.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI ACCESSO ALLA MISURA

La misura viene attivata nel presente bando attraverso la domanda di aiuto per l'insediamento dei giovani corredata da un piano aziendale (business plan) redatto secondo le specifiche descritte all'articolo 7. Il giovane può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso ad una o più misure del "Pacchetto giovani" nell'ambito della progettazione aziendale (PA). Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni che il giovane neo insediato può attivare attraverso la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del piano ed in particolare con:

- 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- 111 "Formazione"
- 114 "Consulenza aziendale"
- 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità"

Le misure suddette possono essere inserite nel pacchetto solo nel caso in cui i relativi bandi di misura siano "aperti" e sia, pertanto, consentita la presentazione delle domande di aiuto per l'accesso al relativo regime di aiuto. Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "pacchetto giovani" debbono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.



La partecipazione ai bandi, nell'ipotesi di richiesta contestuale di accesso al sostegno di più misure del PSR, prevede la presentazione delle informazioni e della documentazione occorrente per il supporto dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di aiuto così come previsto dall'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) 1974/2006.

La regione Molise garantirà un'attività di "accompagnamento" dei Piani Aziendali attraverso una verifica in corso d'opera della loro regolare attuazione. Inoltre, l'ottemperanza degli impegni assunti nel Piano Aziendale sarà valutata dalla regione Molise entro i cinque anni successivi alla data della decisione di concessione individuale del sostegno. Se al momento della verifica risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, la regione Molise, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato. Alla domanda di aiuto presentata per l'adesione al "pacchetto giovani" può essere associata anche una domanda relativa alla misura 113 "Prepensionamento", nel caso in cui l'azienda che viene ceduta per attivare il prepensionamento coincida con quella oggetto di insediamento da parte del giovane agricoltore. Il Manuale delle procedure informatizzate dettaglierà le modalità per la compilazione ed il rilascio informatico delle stesse.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 11.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro non oltre i venti giorni successivi alla presentazione telematica; per quest'ultima modalità, ai fini della data di consegna farà fede il timbro postale di partenza.

La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste, e Pesca Produttiva, sito in Campobasso alla via N. Sauro, 1.

In caso di adesione al Pacchetto giovani di cui al precedente articolo 4 dovrà essere presentata una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni relative alle diverse misure del PSR di cui è richiesta l'attivazione.

Per quanto concerne le ulteriori modalità di presentazione si rimanda alle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Molise".



ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di “stop and go” sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

A ciascuna sottofase potrà partecipare esclusivamente chi non abbia presentato domanda nelle sottofasi precedenti.

Le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale immediatamente successiva. In tal caso le stesse domande saranno inserite nella graduatoria di ammissibilità concernenti la sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio in precedenza attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere fatta attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). La mancata reiterazione sarà considerata rinuncia all’aiuto. Si specifica, inoltre, che in caso di reiterazione la eleggibilità delle spese relative alle misure ad investimento attivate nel “Pacchetto giovani” decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

Le condizioni richieste, al momento della presentazione della domanda, per accedere all’aiuto previsto dalla presente misura sono le seguenti:

1. Requisiti soggettivi:

- l’agricoltore non deve aver compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda ;
- l’agricoltore deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, dimostrate attraverso adeguata documentazione attestante titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l’agricoltura o



ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili), e/o di un'esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni come coadiutore familiare o come operaio agricolo);

- l'agricoltore s'insedia in un'azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo dell'azienda. Nel caso di forme giuridiche societarie il momento dell'insediamento coincide, a seconda dei casi, con l'assunzione per la prima volta della carica decisionale nell'ambito del Consiglio di Amministrazione o organo equivalente.
- l'insediamento deve avvenire sulla base di un "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" da realizzarsi in 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno;
- l'agricoltore deve assicurare la permanenza come capo azienda per almeno 10 anni e la conservazione almeno della dimensione economica raggiunta a conclusione del Piano per lo sviluppo dell'attività aziendale;
- per le aziende che rientrano nella categoria di esenzione dall'obbligo di mantenere documentazione contabile l'agricoltore deve assumere l'impegno a produrre documento equivalente conforme allo standard previsto dalla rete di contabilità RICA.

2. Requisiti oggettivi dell'azienda dove avviene l'insediamento:

- nel caso di azienda singola e associata: deve garantire per il nuovo insediato una ULU (di sostituzione o aggiuntiva);
- deve possedere, con riferimento alla situazione iniziale, caratteristiche di vitalità economica documentabili attraverso la dimostrazione della suscettività allo sviluppo secondo i contenuti del Piano di Sviluppo aziendale, secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella "criteri di valutazione dei Piani di Sviluppo aziendale e relativi punteggi" successivamente riportata;
- per aziende che gestiscono produzioni agricole regolamentate, deve essere dimostrata la regolarizzazione dei diritti di produzione;
- deve avere il proprio centro aziendale nel territorio della Regione Molise;
- deve avanzare una proposta di Piano Aziendale a cui sia attribuibile un punteggio non inferiore a 15.

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda, in ambito familiare, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, fatte salve cause di forza maggiore. Non può essere ammesso agli aiuti il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi.

3. Sintesi dei requisiti e dei contenuti del Piano Aziendale



Il Piano Aziendale dovrà dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'azienda dove avviene il primo insediamento del giovane. Tale condizione si ritiene assolta, al conseguimento di una pluralità di obiettivi di seguito indicati:

- Miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
- Qualificazione delle produzioni;
- Innovazione tecnologica;
- Diversificazione delle attività aziendali;
- Riconversione produttiva;
- Innovazione metodi di marketing aziendale;
- Miglioramento della sostenibilità ambientale;
- Miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

A tal fine il Piano Aziendale dovrà descrivere:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola, gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività aziendali;
- la situazione dell'azienda agricola al termine del periodo di esecuzione del piano;
- i dettagli relativi ai fabbisogni ed ai corrispondenti investimenti, compresa l'eventuale necessità di formazione, servizi di consulenza e adattamento strutturale dell'azienda rilevato o neo-costituita per il rispetto dei requisiti comunitari esistenti nei termini dei regolamenti 1698/05 e 1974/06;
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il calcolo, riferito alla situazione iniziale dell'azienda ed alla situazione risultante al termine del periodo di esecuzione del piano stesso del reddito aziendale, della capacità occupazionale (in termini di unità lavorative) e della redditività del lavoro e del capitale fondiario.

Il piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione:

- della componente di aiuto pubblico richiesta per le tipologie di investimento relative alle attività di formazione (Misura 111), all'ammodernamento dell'azienda agricola (Misura 121), all'utilizzo dei servizi di consulenza (Misura 114), all'utilizzo del sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità certificata (Misura 132);
- della quota a carico del giovane agricoltore e delle sue modalità di copertura.

Qualora il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali, non sia adeguato al momento della presentazione della domanda di aiuto, potrà essere conseguito entro 36 mesi dalla decisione di concessione individuale del sostegno. Nel caso i requisiti relativi alla redditività economica ed i requisiti comunitari esistenti di cui al reg. CE 1782/03, non siano adeguati al momento della presentazione della domanda di aiuto, essi potranno essere acquisiti in un periodo di adeguamento, di durata non superiore a 36 mesi



successivi all'insediamento, a condizione che il Piano aziendale presentato a corredo della domanda di aiuto per il primo insediamento riconosca e giustifichi tale esigenza.

ARTICOLO 8 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

L'aiuto erogato per il primo insediamento di un giovane agricoltore è un pagamento che sarà modulato da un minimo di 20.000 fino ad un massimo di 40.000 euro, corrisposto in unica soluzione e modulato a seconda del punteggio rilevato nella valutazione dei criteri di cui alla tabella seguente.

Obiettivi qualificanti del PSA		Azioni	Note	Codice azione	Punteggio
A	Miglioramento condizioni di igiene del benessere degli animali	Ristrutturazioni con adozione di sistemi di allevamento migliorativo		a	3
B	Qualificazione produzioni	Introduzione di sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000; UNI 10939, 11020	b.1	3
			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2	2
		Introduzione sistemi di qualità regolamentati	Biologico	b.3	4
			DOP, IGP, VQPRD	b.4	3
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative		c	3
D	Diversificazione attività aziendali	Significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo		d.1	3
			Agriturismo e/o attività connesse	d.2	3
		Introduzione ex-novo di attività connesse prima non esercitate	Trasformazione di prodotti aziendali	d.3	5
			Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili	d.4	5
E	Specializzazione produttiva	Es. Ordinamento produttivo misto > Ordinamento produttivo specializzato		e	5
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es. partecipazione a sistemi di vendita diretta, anche in forma integrata con altre aziende agricole		f	3
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.3) nel ciclo produttivo Tecniche colturali a basso impatto-ambientale (es.lotta integrata, semina su sodo ecc)		g	4
H	Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro			h	2
I	Dimensione economica del piano di investimenti (complessivo) presentato nel PSA		20.000 – 30.000 euro	i.1	5
			>30.000 fino a 60.000 euro	i.2	8
			> 60.000 euro	i.3	12
L	Accesso al credito	Per l'esecuzione del piano di investimenti previsto nel PSA (comprensivo di spese per acquisto di terreni)	Escluso il credito di esercizio (prestiti di conduzione sotto qualunque forma)	i	3



La modulazione è effettuata secondo il seguente schema.

Punteggio (per punteggi inferiori al livello minimo indicato il premio non è attribuibile)	Valore premio (in euro)
< 15	0
15 – 20	20.000
21 - 25	25.000
26 – 30	30.000
31 – 35	35.000
> 35	40.000

Le domande che non ottengono un punteggio almeno pari a 15 sono automaticamente escluse dal premio.

Nel caso del “pacchetto giovani” gli aiuti previsti nelle altre misure attivate sono erogati secondo le disposizioni previste nell’ambito dei bandi attuativi delle stesse.

ARTICOLO 9 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

	Criteri di selezione	Peso del criterio	Punti
1	Domande concernenti insediamento in aziende ubicate nelle macroaree D1 D2 e D3	50%	10
2	Insedimenti in aziende la cui superficie è ubicata per almeno il 25% in area protetta (Elenco Ufficiale Aree Protette) e montana	20%	4
3	Progetto di investimento che preveda un accorpamento di più aziende	15%	3
4	Progetto di investimento che preveda l'aumento di occupazione aziendale	15%	3

Qualora le risorse disponibili fossero insufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili, a parità di punteggio, si procederà alla concessione del finanziamento a partire dai più giovani.



ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI

Non sono ritenute ammissibili al sostegno della presente misura, in sede istruttoria, le domande caratterizzate da:

- mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;
- casi di subentro al coniuge, anche nel caso di costituzione di nuova azienda.

ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura, dovrà essere allegata la documentazione relativa al Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola così come definita all'art. 7. Tutte le informazioni ed i dati indicati in domanda e nel fascicolo di misura sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con forma giuridica societaria, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della società, la delibera dell'organo competente nella quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, si specifica l'avvio delle attività con indicazione della relativa data e si approva l'impegno alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale.

La documentazione tecnica prodotta dal giovane neo-insediato dovrà essere sottoscritta da tecnici abilitati in possesso di: adeguata qualifica professionale; iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 6.000.000. In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 1,5 milioni;
- 2° sottofase- Euro 1 milioni;
- 3° sottofase- Euro 1 milioni;
- 4° sottofase- Euro 1,5 milioni;
- 5° sottofase - Euro 0,5 milioni
- 6° sottofase - Euro 0,5 milioni

L'Amministrazione, anche con provvedimenti dell'Autorità di Gestione, potrà procedere all'assegnazione di nuovi stanziamenti per il finanziamento di domande presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario



della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO

Il premio verrà erogato mediante unica soluzione del 100% al momento della singola decisione relativa alla concessione del sostegno all'insediamento a seguito della presentazione di idonea polizza fidejussoria con garanzia pari al 110% del premio corrisposto.

ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al documento “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, con il quale sono state definite: le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti; i procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed gli altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 15 – CONTROLLO E SANZIONI

Nel caso in cui l'effettuazione di un controllo, sia esso amministrativo o in loco, accerti il mancato rispetto degli impegni assunti o difformità tra il dichiarato e l'accertato viene pronunciata la decadenza dall'aiuto, con obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi, fatte salve eventuali sanzioni, amministrative e penali, che potranno essere comminate dalle competenti autorità nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. Per la pronuncia della decadenza dagli aiuti, per la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per l'applicazione delle sanzioni e di quant'altro connesso al sistema sanzionatorio e dei controlli si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni previste nel documento “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.1.3 –
PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI E DEI LAVORATORI AGRICOLI”



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	
ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI	
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	
ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	
ARTICOLO 12 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI.....	
ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

La misura prevede l'erogazione di un sostegno agli imprenditori e ai lavoratori agricoli che decidono di abbandonare la loro attività agricola, pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, e di cederla ad altri agricoltori.

La misura si pone i seguenti obiettivi operativi:

- favorire il ricambio generazionale ed il subentro nell'attività agricola di giovani agricoltori e/o la rilevazione dell'azienda da parte di soggetti che possano utilizzare i terreni ceduti per ingrandire la propria azienda agricola;
- miglioramento della competitività del settore agricolo attraverso il potenziamento del capitale umano e l'incremento della scala aziendale
- garantire un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola;
- garantire un reddito ai lavoratori agricoli che decidono di cessare l'attività.

Il sostegno al prepensionamento di imprenditori e di lavoratori agricoli anziani contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno al ricambio generazionale" favorendo azioni che mirano ad accelerare il turn-over nel settore agricolo.

Il presente bando si inserisce nel "Pacchetto Giovani", nell'ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione";
- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"
- Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza";
- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- Misura 132 "Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare".

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del "Pacchetto giovani", attraverso la partecipazione congiunta della misura 111 in combinazione con altre misure del Pacchetto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "Pacchetto Giovani" devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura è applicata sull'intero territorio regionale.



ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

- Imprenditori agricoli con almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l'età pensionabile e che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere la propria azienda ad altri agricoltori;
- Lavoratori agricoli che hanno almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l'età pensionabile e che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'imprenditore agricolo che vuole usufruire del prepensionamento deve:

1. avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, e comunque non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana;
2. abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
3. aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione;
4. essere in regola con la posizione previdenziale e contributiva;
5. non aver frazionato l'azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

L'imprenditore agricolo cedente può, tuttavia, continuare ad esercitare attività agricole senza fini commerciali per auto - consumo; in tal caso l'attività agricola suddetta non potrà beneficiare degli aiuti previsti dalla PAC (art. 14, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006); egli può conservare la disponibilità degli edifici in cui continui ad abitare. Il cedente non deve aver frazionato l'azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Il lavoratore agricolo deve:

1. aver compiuto 55 anni e non aver raggiunto ancora l'età pensionabile, e comunque non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana;
2. aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
4. essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

Il rilevatario deve:



1. subentrare al cedente insediandosi come previsto all'art. 22 del Reg. CE 1698/2005 (primo insediamento di un giovane agricoltore) oppure,
2. essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni, o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

In caso di cessione della medesima azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

La durata del sostegno è limitata ad un periodo massimo di 10 anni e non oltrepassa la normale età di pensionamento ed in ogni caso non va oltre il 70° anno di età del cedente e/o del lavoratore.

In caso di pensione di anzianità contributiva, il sostegno al prepensionamento è versato a titolo integrativo e sarà pari alla differenza tra l'importo massimo dell'aiuto concedibile e la pensione percepita.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In considerazione della specificità della misura 113 sono previste due tipologie di domanda:

1. Domanda iniziale di adesione

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

2. Domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario che ha avuto accordato il sostegno, deve presentare la domanda di pagamento attraverso il portale nei termini indicati nell'atto di liquidazione afferente la prima annualità. Tale domanda non è richiesta per i soggetti che hanno percepito il premio in unica soluzione.



La domanda di rinnovo si identifica in una delle seguenti tipologie:

- a) senza richiesta di variazione (conferme);
- b) con richiesta di variazione (aggiornamenti), dovuta esclusivamente alla modifica del regime pensionistico del cedente o qualsiasi altra modifica.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di “stop and go” sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

L’entità degli aiuti correlati alla realizzazione della presente misura, in conformità con i massimali fissati nell’Allegato “Importi e aliquote del sostegno” del Reg. (CE) n. 1698/2005 sarà:

- per il cedente, un’indennità massima di 18.000 Euro/anno quale indennità fissa per azienda;



- per i lavoratori agricoli, un'indennità di 4.000 Euro/anno quale indennità fissa per lavoratore.

Massimali

- per il cedente: 180.000 Euro;
- per i lavoratori agricoli: 40.000 Euro.

La corresponsione dei premi potrà essere effettuata sia in un'unica soluzione, sia con rate annuali.

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE

Domanda iniziale di adesione

La domanda iniziale deve essere presentata con le modalità previste all'art. 5 e nei termini indicati all'art. 6, allegando la seguente documentazione:

Cedente: Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. relazione tecnica dettagliata dell'ordinamento colturale, numero delle giornate od ore impiegate per la normale conduzione aziendale, consistenza zootecnica, ecc. ai fini anche della valutazione del Reddito Lordo Standard;
2. estratto conto previdenziale (INPS);
3. certificato attestante la regolare contribuzione previdenziale (DURC);
4. dichiarazione di impegno a comunicare alla Regione Molise la data di quiescenza ai fini agricoli e l'importo netto e lordo annuo dell'eventuale pensione percepita;
5. nel caso in cui l'azienda ceduta sia a conduzione plurima, elenco e dati anagrafici dei soggetti che richiedono l'accesso agli aiuti in relazione a detta azienda e relative quote di partecipazione;
6. comunicazione dei dati anagrafici del rilevatorio;
7. dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola. Il cedente proprietario dell'azienda, può comunque conservare la disponibilità del fabbricato in cui abitare ed esercitare attività agricole per solo autoconsumo (superficie massima pari al 10% della SAU aziendale ceduta ed in ogni caso fino ad un massimo di Ha 1), specificando i riferimenti catastali delle superfici agricole e del fabbricato che intende mantenere;
8. forma di cessione prescelta (vendita o affitto); per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei cointestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
9. comunicazione dati anagrafici dei lavoratori agricoli in azienda che intendano fare domanda di prepensionamento;



10. autodeterminazione del punteggio e dichiarazione dei requisiti di priorità redatta sulla base dei criteri di selezione delle domande di cui al successivo art. 10 “Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie”.

Rilevatorio agricolo: Documentazione da allegare relativa al rilevatorio

1. fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità/riconoscimento;
2. copia del certificato catastale o della visura catastale aggiornata, di eventuali terreni già in suo possesso, nel caso in cui questi ultimi rientrino nel programma di gestione dell’azienda;
3. dichiarazione del rilevatorio attestante la volontà di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio prescelta;
4. dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso al regime di aiuto previsto dalla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” o certificato attestante la qualifica di IAP;
5. in caso di società elenco soci, dati anagrafici;
6. atto di impegno ad esercitare l’attività agricola nell’azienda così costituita per almeno 5 anni.

Lavoratore (salariato agricolo o coadiuvante familiare): Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola come salariato o coadiuvante familiare negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
2. dichiarazione attestante che l’attività agricola prestata nell’azienda del cedente negli ultimi quattro anni, è equivalente ad una attività di almeno due anni a tempo pieno;
3. estratto conto previdenziale (INPS).

Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno da parte del cedente.

Nel caso in cui negli anni successivi al primo anno ricorrano variazioni di cui all’art. 5 punto 2 lettera b), è necessario allegare alla domanda di rinnovo la documentazione attestante la variazione. Documentazione richiesta ad avvenuta ammissibilità e finanziabilità

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle istanze, il beneficiario deve inviare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

1. Cedente proprietario:

- documentazione attestante la cessazione del titolo di proprietà/possesso del terreno agricolo, con atto di vendita o contratto d’affitto.

2. Cedente affittuario:



- Documentazione attestante la risoluzione del contratto d'affitto.

3. Per entrambi:

- documentazione attestante la cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P.IVA) in ragione dell'art. 4 "Requisiti e condizioni di ammissibilità" punto 2.

4. Per il lavoratore:

- documentazione attestante la cancellazione al regime di previdenza sociale (INPS).

Il mancato rispetto dei 60 giorni utili per l'invio della documentazione richiesta ai fini della liquidazione del premio, determinerà la cancellazione del richiedente dalla graduatoria dando seguito allo scorrimento della stessa fino alla copertura finanziaria resasi disponibile. Per la verifica del rispetto di tale termine fa fede la data del timbro postale, o la data del timbro di accettazione in caso di presentazione a mano presso la Regione Molise.

ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI

Il rilevatario è vincolato ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni.

In caso di cessioni di un'azienda condotta da parte di più cedenti, l'importo complessivo corrisposto non può essere superiore a quello previsto per un solo cedente.

La cessione può avvenire in seguito alla presentazione della domanda all'aiuto.

Non sono consentiti frazionamenti dell'azienda che viene ceduta né cessioni tra coniugi. Tuttavia, salvo le condizioni previste dalla Misura 112, è consentito il frazionamento nel caso in cui le nuove unità aziendali abbiano dimensioni tali da giustificare ciascuna almeno 2 ULU;

Il sostegno è concedibile per non più di 10 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni per il cedente e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo.

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione di anzianità, nelle annualità successive alla domanda iniziale, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante, è cura del medesimo comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione ed il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno liquidato e l'applicazione delle sanzioni previste nel documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise".



**ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E
MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
1	età del cedente:		
	< di 60 anni	25%	5
2	età del rilevataro:		
2a	da 20 a 30 anni	25%	5
2b	da 31 a 40 anni	10%	2
3	Accorpamento con altra azienda da parte del rilevataro	10%	2
4	Cessione di aziende la cui superficie è ubicata prevalentemente nelle macroaree D2 o D3	20%	4
5	Cessione dell'intera azienda ad un unico rilevataro di età inferiore a 40 anni	10%	2

ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 2,1 milioni di euro

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 1 milione;
- 2° sottofase- Euro 200 mila;
- 3° sottofase- Euro 200 mila;
- 4° sottofase- Euro 500 mila;
- 5° sottofase - Euro 100 mila
- 6° sottofase - Euro 100 mila



L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

Le domande di rinnovo del premio annuo, presentate successivamente alla scadenza dei termini, determinano le seguenti riduzioni:

- riduzioni pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e pertanto non sarà liquidato esclusivamente il premio dell'annualità di riferimento, fatte salve le annualità successive a seguito di rinnovo della domanda da presentare entro i termini indicati al precedente art. 5 "Modalità per la presentazione delle domande";
- qualora per due anni consecutivi non venga rinnovata la domanda del premio, si procederà alla decadenza dell'aiuto per i restanti anni.

Oltre a quanto su delineato, agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise", con il quale sono state definite: le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti; i procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed gli altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.1.4 –
UTILIZZO SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE.....	
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	
ARTICOLO 11 – LIMITAZIONI E VINCOLI	
ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO.....	
ARTICOLO 14 – CONTROLLO E SANZIONI	
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

La misura è indirizzata all'erogazione, a favore degli imprenditori agricoli e forestali, di un sostegno volto alla copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza volti ad accompagnarne il processo di crescita qualitativa ed a promuovere il rendimento globale delle aziende condotte. I servizi di consulenza sono forniti solo ed esclusivamente da soggetti preventivamente riconosciuti come "Organismi di Consulenza" dalla Regione Molise.

Per servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti ai soggetti beneficiari dagli organismi di consulenza riconosciuti.

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Applicare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui al Reg. CE 1782/2003 – capitolo I art. 4 e 5, in materia di sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, protezione dell'ambiente e benessere degli animali.
- Applicare i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro (SL) prescritti dalla normativa comunitaria – meccanizzazione e sicurezza nelle aziende agricole e nei cantieri forestali.
- Diffondere l'assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato attraverso la qualificazione delle produzioni agricole con l'adesione ai sistemi di qualità riconosciuti, sviluppo di integrazioni orizzontali, come cooperazione e associazionismo, e verticali come contratti di coltivazione).

La finalità è quella di assicurare un livello minimo di adeguamento aziendale, individuando e proponendo le misure ed i miglioramenti necessari per quanto riguarda:

- ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali;
- criteri di gestione obbligatorie buone pratiche agronomiche ed ambientali
- sicurezza sul lavoro;
- Miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

Le tipologie di servizi di consulenza offerte agli imprenditori potranno essere:

A. Consulenza per Ottemperanza (livello minimo di servizio) che prevede:

- applicazione della "condizionalità": Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/2003);
- applicazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

B. Consulenza per Sviluppo agricolo/forestale, che prevede:



- Consulenza per Ottemperanza (come sopra definita);
- Supporto nelle scelte gestionali e produttive con l'obiettivo di accompagnare l'introduzione di innovazione di prodotto, processo e di carattere organizzativo, la diffusione della vendita diretta e di nuove forme di commercializzazione di prodotti agricoli e della selvicoltura, l'organizzazione e gestione delle attività di diversificazione e di valorizzazione della multifunzionalità.

Il presente bando si inserisce nel "Pacchetto Giovani", nell'ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione";
- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"
- Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza";
- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- Misura 132 "Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare".

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del "Pacchetto giovani", attraverso la partecipazione congiunta della misura 111 in combinazione con altre misure del Pacchetto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "Pacchetto Giovani" devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura è applicata sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della misura, corrispondenti ai destinatari finali del servizio di consulenza, sono gli imprenditori agricoli e forestali ai sensi dell'art. 2135 del CC e che ricevono pagamenti diretti dal I pilastro per un importo di almeno 5.000 euro annuo (regolamento CE n. 1782/2003 e sue successive modifiche).

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di



diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura "stop and go" dell'intero periodo di durata del presente bando.

Nel caso in cui la misura sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

A ciascuna sottofase potrà partecipare esclusivamente chi non abbia presentato domanda nelle sottofasi precedenti. Le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale immediatamente successiva. In tal caso le stesse domande saranno inserite nella graduatoria di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in



posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). La mancata reiterazione sarà considerata rinuncia all’aiuto. Si specifica, inoltre, che in caso di reiterazione la eleggibilità delle spese relative alle misure ad investimento attivate nel “Pacchetto Giovani” decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’

La condizione base per l’accesso al servizio di consulenza aziendale è che il beneficiario deve ricevere più di 5.000 euro/anno di pagamenti diretti, ai sensi del paragrafo 2 articolo 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche. La prestazione del servizio di consulenza implica la stipula di un contratto (“Protocollo di consulenza aziendale”) tra l’organismo di consulenza e l’azienda beneficiaria. Nel contratto devono essere indicati:

- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio erogato, ossia i temi su cui verte la consulenza, nel caso si prevede anche l’introduzione ai sistemi di qualità riconosciuti il programma di avviamento a tale sistema,
- i risultati minimi attesi, costituenti soglie al di sotto delle quali non si ritengono raggiunti gli obiettivi;
- i principali indicatori di monitoraggio e controllo da prendere in considerazione per la verifica dei risultati attesi;
- le modalità di attribuzione tra le Parti di responsabilità in caso di parziale o mancato raggiungimento dei risultati attesi tra cui vi sia, almeno, l’obbligo di verbalizzare eventuali inadempienze da parte di una delle Parti stesse.

Al termine della consulenza, l’organismo di consulenza redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale rilevata ex-ante, in modo da valutare, secondo un metodo oggettivo, il grado di realizzazione dei risultati attesi. Le domande di aiuto dovranno essere, in ogni caso, corredate da un piano aziendale che specifica il tipo di servizio di consulenza aziendale richiesto in connessione ad effetti di miglioramento del rendimento globale dell’azienda atteso, nonché la durata dello stesso servizio. Dovrà, inoltre, essere indicato il Soggetto prescelto per l’erogazione del suddetto servizio di consulenza selezionato dallo specifico Elenco regionale sei soggetti riconosciuti idonei. Una condizione indispensabile per poter operare nel Sistema di Consulenza Aziendale (SCA), è quella di non gestire direttamente fasi e procedimenti connessi con l’erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e forestale. Sono pertanto ritenuti incompatibili i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed il relativo personale operante. Altre forme di incompatibilità riguardano: l’attività di produzione e vendita di mezzi tecnici per l’agricoltura; la dipendenza dall’azienda beneficiaria, anche a tempo determinato, al momento della domanda di finanziamento. Sono esclusi dalla selezione dei soggetti erogatori dei SCA i soggetti pubblici.



I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere titolare di partita IVA;
- essere titolare o legale rappresentante di impresa iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;

La Regione Molise garantisce che il Sistema di Consulenza Aziendale, di cui sopra, sia un sistema “aperto” (sia in ingresso che in uscita), mediante verifiche periodiche.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il livello dell’aiuto previsto corrisponde all’80% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 1.500 euro di contributo per ciascuna consulenza fornita alla singola azienda.

Per consulenza si intende l’insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite all’impresa, in un arco temporale massimo di un anno, per raggiungere gli obiettivi di adeguamento aziendale definiti al momento della sottoscrizione del “Protocollo di consulenza aziendale” da parte del singolo imprenditore e del soggetto erogatore del servizio. L’entità dell’aiuto per il ricorso a servizi di consulenza aziendale sarà differenziato sulla base della scelta, operata dall’impresa agricola richiedente, tra diversi pacchetti di consulenza:

Pacchetto	Livello di spesa massima ammissibile (euro)	di cui	
		contributo pubblico (euro)	A carico dell’impresa (euro)
<i>Base</i>	850	700	150
<i>+ qualità produzioni vegetali</i>	1400	1200	200
<i>+ qualità produzioni zootecniche</i>	1700	1400	300

L’aiuto può essere concesso una sola volta a favore di ciascun soggetto beneficiario (impresa agricola), per il periodo di riferimento 2007-2013.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

È attribuita una priorità ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:



Le priorità ed i punteggi necessari per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento sono calcolati nelle modalità della tabella seguente.

Azione	Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
Servizi di consulenza	1	Interventi proposti da Giovani Agricoltori al primo insediamento, che accedono al sostegno di cui misura 112 del presente PSR	40%	8
	2	Agricoltori che accedono agli aiuti di cui alle Misure 121 e 221 del presente PSR;	30%	6
	3	Per gli imprenditori agricoli che ricevono più di 6.000 euro/anno di pagamenti diretti, ai sensi del parag. 2 articolo 14 del reg. (CE)n.1782/2003 e successive modifiche, i punteggi saranno attribuiti come di seguito indicato		
	3a	>6.000 < 7.500	10%	2
	3b	>7.500 < 10.000	20%	4
	3c	>10.000	30%	6

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili, a parità di punteggio, si procederà alla concessione del finanziamento a partire dai più giovani.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo integrativo di misura/azione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione come meglio specificato nel successivo articolo 8.

ARTICOLO 10 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili i seguenti interventi:

1. "Condizioni minime aziendali": servizio di consulenza aziendale funzionale e finalizzato ad individuare e proporre soluzioni riguardanti il rispetto delle norme obbligatorie in materia di:
 - ambiente, sanità pubblica, salute di piante e animali e benessere degli animali (CGO);
 - buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA);
 - sicurezza sul lavoro (SL);



- criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali.
2. “Miglioramento della qualità” - Consulenza aziendale funzionale al miglioramento della qualità, alla partecipazione a sistemi di qualità, all’associazionismo e cooperazione funzionale al potenziamento dell’integrazione di filiera:
- ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
 - trasformazione, commercializzazione/marketing dei prodotti aziendali;
 - razionalizzazione e/o introduzione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;
 - risparmio e produzione di energia in azienda;
 - razionalizzazione sull’uso delle risorse idriche aziendali;
 - integrazione del reddito aziendale attraverso la diversificazione aziendale (Multifunzionalità);
 - partecipazione a sistemi di qualità riconosciuti;
 - attivazione di reti di impresa e di nuovi sistemi informativi gestiti attraverso le ICT.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l’esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) “Verifica d’ingresso” presso l’azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list) illustrativa della situazione iniziale dell’azienda in relazione in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc) o “in gruppo ristretto” , massimo 6-8 beneficiari interessati da analoghi problemi da tenersi presso l’azienda di uno dei beneficiari o presso lo sportello tecnico. I contatti con il beneficiario devono essere almeno due o tre per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie.
- c) Consegna di documentazione informativa e di supporto (almeno un documento informativo e un elaborato tecnico personalizzato, per azienda).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi
- e) “Verifica finale” presso l’azienda del beneficiario e compilazione della relativa lista di controllo.

Le liste di controllo compilate durante le visite aziendali, devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell’operatore interessato; le stesse vanno conservate in azienda per tre anni dalla data di scadenza dell’impegno e rese disponibili per gli eventuali controlli.



Spese ammissibili

Il beneficiario dovrà sottoscrivere con l'Organismo riconosciuto un apposito contratto di consulenza dove saranno esplicitate, almeno:

- gli obiettivi generali da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per la attestazione delle attività svolte;
- i risultati attesi ed eventuali indicatori di realizzazione;
- ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
- il costo del servizio e le modalità di pagamento;
- le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza.

I servizi di consulenza sono costituiti da un insieme di prestazioni tecnico professionali erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ed altri interventi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra indicati al raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Le spese ammissibili, ai fini della corresponsione dell'aiuto, sono quelle sostenute dal soggetto beneficiario per l'adesione al servizio di consulenza aziendale, inclusa, laddove necessario, la spesa sui controlli e la verifica della conformità del contratto stipulato tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario. L'IVA costituisce spesa non ammissibile. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria

ARTICOLO 11 – LIMITAZIONI E VINCOLI

L'aiuto erogato a seguito di adesione al presente bando è incompatibile con eventuali aiuti concessi per servizi di consulenza aziendale o di assistenza tecnica attivati con altri strumenti regionali, nazionali o comunitari. I soggetti individuati per il servizio di consulenza non possono svolgere nella stessa azienda attività di controllo e certificazione.

L'aiuto, nella misura prevista nel art. 7, può essere erogato a favore della medesima azienda una sola volta nel periodo di programmazione 2007 - 2013.

L'aiuto può essere concesso solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze. Ciascuna prestazione di consulenza deve essere erogata entro un arco di tempo massimo di 24 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda e comunque non oltre i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

I singoli beneficiari possono scegliere liberamente il soggetto erogante il servizio di consulenza, esclusivamente tra quelli presenti nell'elenco degli organismi di consulenza riconosciuti approvato e tenuto dalla Regione Molise.



Nel caso di revoca del riconoscimento regionale all'organismo di consulenza prescelto il beneficiario, al fine di garantire il mantenimento degli impegni assunti, dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta revoca procedere alla scelta di un nuovo organismo.

Gli organismi di consulenza ed il loro personale, non possono partecipare, a qualsiasi titolo, alla istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità delle istanze successiva alla presentazione e verifica della completezza della domanda di aiuto, nonché alle attività di controllo in ordine ai procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale.

ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 2.000.000. In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 5 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 0,5 milioni;
- 2° sottofase- Euro 0,3 milioni;
- 3° sottofase- Euro 0,3 milioni;
- 4° sottofase- Euro 0,5 milioni;
- 5° sottofase - Euro 0,2 milioni
- 6° sottofase - Euro 0,2 milioni

L'Amministrazione, anche con provvedimenti dell'Autorità di Gestione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PREMIO

I soggetti interessati, a conclusione di ciascun periodo di fruizione del servizio debbono presentare la domanda di pagamento corredata della documentazione relativa alla spesa realmente sostenuta. Il sostegno viene erogato in base ai costi di consulenza aziendale realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi.

L'aiuto, su esplicita richiesta ed autorizzazione del singolo beneficiario, può essere erogato direttamente all'organismo che ha somministrato la consulenza aziendale. Con



detta richiesta di autorizzazione, il beneficiario si impegna a corrispondere a detto organismo la quota a proprio carico che è determinata nel 20% della spesa ammissibile come definite al precedente articolo 7.

Nel caso di richiesta di erogazione dell'aiuto direttamente all'organismo di consulenza, quest'ultimo dovrà preventivamente dimostrare l'avvenuto pagamento della quota a carico del beneficiario. Tale modalità di erogazione può essere attivata previa intesa con l'Organismo Pagatore nazionale alla quale, pertanto, è subordinata.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dal documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise. In particolare saranno svolti controlli sulla effettiva fruizione dei servizi da parte dei beneficiari, con interviste dirette e con visite a campione, volte anche ad accertare la presenza in azienda di riscontri oggettivi della fruizione del servizio (report, analisi, ricettari, relazioni, progetti, ecc.).

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.2.1 –
AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	
ARTICOLO 8 – LIMITAZIONI E VINCOLI	
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 10 – AGEVOLAZIONI PREVISTE.....	
ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	
ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	
ARTICOLO 13 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	
ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ARTICOLO 15 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI	
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

Il bando è finalizzato all’ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale, in termini di miglioramento sia del rendimento economico, sia della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali. Il bando, pertanto, concorre direttamente al conseguimento degli obiettivi specifici “Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale” e “Promozione dell’ammodernamento, e dell’integrazione delle imprese nelle filiere agroalimentari”.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono:

- Incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza, le condizioni igienico-sanitarie e il benessere degli animali;
- Incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l’adeguamento e il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei processi aziendali, anche in funzione della lavorazione, della trasformazione aziendale, nonché della certificazione di qualità basata su sistemi volontari;
- Incentivare gli investimenti finalizzati alla trasparenza e alla tracciabilità dei passaggi lungo la filiera;
- Incentivare investimenti migliorativi riguardanti l’ambiente;
- Incentivare la partecipazione a reti di vendita regionali e sovra - regionali;
- Incentivare gli investimenti volti a favorire l’instaurazione di filiere “corte”, mediante la diffusione della commercializzazione diretta delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato, nonché sostenere l’adesione a sistemi di valorizzazione delle caratteristiche distintive territoriali;
- Incentivare gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi, anche verso il comparto del “no food” finalizzato alla produzione di energie da fonti rinnovabili.

La finalità operativa della misura è quella di concedere un sostegno alle imprese agricole che effettuano investimenti materiali e immateriali, che risultano:

- finalizzati a migliorare il rendimento globale dell’azienda agricola, mediante un miglioramento della competitività, con particolare riferimento agli aspetti dell’innovazione tecnologica;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato.

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardano le attività di produzione, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti



all'Allegato I del Trattato, anche come prodotti finali, e nelle attività di commercializzazione diretta degli stessi e dei loro derivati.

L'attuazione della misura contribuisce, inoltre, indirettamente al raggiungimento:

- dell'obiettivo specifico "Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde", in relazione al sostegno agli investimenti fondiari a favore della realizzazione ed il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie in azienda, nonché al sostegno a favore di una razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi agricoli.
- dell'obiettivo specifico "Riduzione dei gas serra", in relazione alla possibilità di effettuare investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile.

Il presente bando si inserisce nel "Pacchetto Giovani", nell'ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione";
- Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"
- Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza";
- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- Misura 132 "Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare".

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del "Pacchetto giovani", attraverso la partecipazione congiunta della misura 111 in combinazione con altre misure del Pacchetto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "Pacchetto Giovani" devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura si applica in tutto il territorio regionale. Con riferimento alle Macroaree definite ai fini della formulazione dell'approccio territoriale della strategia regionale di sviluppo delle aree rurali, sono identificate specifiche priorità tematiche in relazione alle principali filiere agricole di riferimento riportate nelle schede di filiera della misura 1.2.1 del PSR 2007 – 2013 della regione Molise.

Gli investimenti attuati da aziende agricole situate nelle zone "montane" e "svantaggiate", come identificate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE sono supportati da condizioni specifiche di aiuto, di seguito descritte.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiari dell'aiuto sono le imprese agricole singole o associate che:



- effettuano investimenti sul territorio regionale;
- presentano un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del presente programma e che dimostra il miglioramento del rendimento globale dell'azienda come di seguito riportato ;
- si impegnano a non distogliere gli investimenti per almeno 5 anni nel caso di impianti, macchine e attrezzature e per almeno 10 anni per gli investimenti strutturali;
- rispettano quanto previsto dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e dalle conseguenti linee di indirizzo sugli standard comunitari da applicarsi alle misure a investimento redatte dal Ministero delle Politiche Agricole nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;
- rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità di seguito riportate sono definite, con riferimento alla regolamentazione comunitaria, al fine di assicurare la coerenza della misura alla strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali formulata nel presente programma. Tali condizioni, salvo quando diversamente specificato, dovranno essere possedute ed adeguatamente dimostrate all'atto della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari.

I criteri di selezione per l'espletamento delle procedure di selezione e valutazione dei bandi sono approvati in sede di Comitato di Sorveglianza.

Requisiti “soggettivi” (riferiti al Beneficiario)

Il sostegno agli investimenti è concesso agli imprenditori agricoli “professionali”, singoli o associati così come definiti dalla legislazione vigente riportata nel manuale delle “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007–2013 della regione Molise”. L'imprenditore agricolo professionale, titolare dell'impresa, deve avere i seguenti requisiti:

1. è tenuto ad aprire una posizione contributiva presso l'INPS nella quale siano iscritte le unità lavorative (personale e/o familiari e non) che concorrono al raggiungimento di almeno una ULU corrispondente a 250 giornate o 2100 ore di lavoro annue;
2. essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
3. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.



4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
5. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
6. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda.

Le società di persone, Società cooperative, Società di capitali (anche a scopo consortile) sono imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio delle attività agricole così come definite dalla normativa vigente riportata nel manuale delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise".

Il beneficiario si impegna a rispettare nella propria azienda i requisiti di condizionalità, di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati.

Il beneficiario si impegna alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e/o fornitura, pena la revoca del finanziamento. L'azienda condotta, nel periodo d'impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come previsti dalle vigente normativa.

Requisiti "oggettivi" (riferiti all'impresa/azienda):

- ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;
- è iscritta al Registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- presenta un livello minimo di "redditività"; la soglia di redditività minima dovrà essere dimostrata sulla base dei seguenti indicatori:
 - "Reddito Lordo Aziendale (RLA)", calcolato in base ai Redditi Lordi Standard (RLS) ed all'ordinamento produttivo aziendale della campagna di riferimento (annata agraria precedente a quella in cui si presenta la domanda di finanziamento);
 - "Unità Lavorative aziendali", calcolate come quoziente tra il totale delle giornate di lavoro annuali denunciate al Servizio ex C.A.U. (per il lavoro familiare ed extra-familiare) ed il numero di 250 giornate lavorative equivalente per la piena occupazione di 1 ULU (Unità lavorative uomo); per le aziende a conduzione familiare, il calcolo delle ULU sarà effettuato in ore di lavoro, in funzione dell'ordinamento produttivo e sulla base di parametri regionali, assumendo un



rapporto di 2100 ore di lavoro annue (corrispondenti a 250 giornate lavorative) per 1 ULU.

Sarà valutata “economicamente vitale” un’azienda che, in relazione alle zone come di seguito indicate, soddisfi le seguenti condizioni:

- zona svantaggiata: con un Reddito Lordo Aziendale totale non inferiore a 4 UDE (Unità di Dimensione Economica) di RLS;
- zona non svantaggiata: con un Reddito Lordo Aziendale totale non inferiore a 6 UDE di RLS;
- con unità lavorative aziendali (lavoro familiare ed extra-familiare) occupate nel corso di un anno non inferiore ad 1 ULU;
- il piano di investimenti proposto migliora il rendimento globale dell’azienda;
- rispettare i requisiti minimi per l’investimento di cui all’articolo 10;
- la durata della società deve essere pari almeno al periodo di vincolo degli investimenti.

Conoscenze e competenze professionali richieste

Sono quelle stabiliti per il rilascio dell’attestato di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del D.Lgs n. 99/2004 e del D.Lgs 101/2005.

Criteri e modalità per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell’azienda

La dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell’azienda è fatta attraverso lo strumento del Piano di sviluppo aziendale che il beneficiario è tenuto a presentare unitamente alla domanda di aiuto.

Il Piano di sviluppo Aziendale dovrà descrivere:

- la situazione iniziale dell’azienda agricola, gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività aziendali;
- la situazione dell’azienda agricola al termine del periodo di esecuzione del piano;
- i dettagli relativi ai fabbisogni ed ai corrispondenti investimenti, compresa la formazione, servizi di consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda agricola.
- il cronoprogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti;
- il calcolo, riferito alla situazione iniziale dell’azienda ed alla situazione risultante al termine del periodo di esecuzione del piano stesso del reddito aziendale, della capacità occupazionale (in termini di unità lavorative) e della redditività del lavoro e del capitale fondiario;
- il piano finanziario per l’esecuzione degli investimenti previsti, con l’indicazione:



- della componente di aiuto pubblico richiesta, oltre che per la presente misura anche per le tipologie di investimento relative alle attività di formazione (misura 1.1.1), all'insediamento dei giovani in agricoltura (misura 1.1.2), all'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale (misura 1.1.4) e al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità (misura 1.3.2);
- della quota a carico del beneficiario;
- le modalità di copertura della quota privata.
- il piano di ammortamento dell'investimento o descrizione dei criteri di valutazione di ammortamento dell'investimento.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il Piano di sviluppo proposto evidenzia un incremento del reddito per unità lavorativa. Dovrà essere verificato almeno uno dei seguenti obiettivi:

- migliorare la soglia di redditività in base alle UDE
- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Criteria per il calcolo del reddito e del volume di lavoro aziendale

La redditività dell'azienda sarà determinata mediante il calcolo:

- del Reddito Lordo Aziendale (RLA), da computarsi in termini di UDE (1 UDE = € 1.200) sulla base dei Redditi Lordi Standard (RLS), approvati dalla regione Molise nonché dell'ordinamento produttivo aziendale della campagna di riferimento tenuto conto anche delle attività connesse previste dalla legge regionale di orientamento;
- delle Unità Lavorative aziendali (ULU), calcolate in ore di lavoro, in funzione dell'ordinamento produttivo della campagna di riferimento e sulla base di coefficienti tecnici, appositamente rappresentati in tabelle approvate dalla regione Molise, in conformità con le normative nazionali e regionali, e vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- dell'indicatore RLA/ULU.



ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere ai benefici attivati dal presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il modello unico di domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 9.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, le informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

Fermo restando la limitazione della possibilità di finanziare al massimo due piani di investimento nell'intero periodo di programmazione è consentita, a ciascun soggetto richiedente, la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura di "stop and go", come definita nell'articolo che segue.

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

Nel caso in cui la misura sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;



- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Settori di Intervento

Il sostegno è concesso esclusivamente nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato dell’Unione Europea, per le filiere produttive di seguito specificate:

- lattiero - casearia
- carne
- vitivinicola
- cerealicola e legumi
- ortofrutticola e pataticola
- olivicola-olearia
- florovivaistica
- sementiera
- colture industriali e oleoproteaginose
- apistica

Tipologia investimenti e spese ammissibili

Sono ammesse a sostegno le spese relative ad investimenti di tipo materiale ed immateriale.



Le tipologie di investimenti materiali ammesse al sostegno sono:

- A. investimenti di edilizia rurale ed infrastrutture aziendali: costruzione, acquisizione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali destinati esclusivamente alle attività agricole, compresi gli impianti tecnologici, da utilizzare per la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali, per il ricovero delle scorte, il ricovero del parco macchine, compresa la realizzazione di punti vendita all'interno dell'azienda per le sole produzioni aziendali, viabilità aziendale, opere di elettrificazione, ecc.;
- B. Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali) per razionalizzare i processi di produzione aziendali limitatamente alle sole produzioni agricole rientranti nell'allegato 1 anche come produzioni trasformate, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza, ridurre le emissioni di gas serra;
- C. Investimenti di natura fondiaria, comprendenti:
- sistemazioni idraulico-agrarie, impianti per irrigazione (di soccorso, ovvero investimenti per il contenimento dei consumi attraverso la razionalizzazione degli impianti esistenti, investimenti per la realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali subordinatamente alla esistenza della rete di adduzione e distribuzione all'azienda ed alla dimostrazione della disponibilità della risorsa sulla base del bilancio idrico, attestata dall'Organismo competente) comprese realizzazione di laghetti collinari e ripristino di piccole opere per accumulo di acqua per l'irrigazione (compresi investimenti per il recupero e riutilizzo di acque meteoriche), condotte e pompe di sollevamento (con esclusione delle spese per la ricerca delle fonti idriche di approvvigionamento) autorizzati conformemente alle disposizioni previste dalla direttiva acque;
 - interventi di miglioramento degli impianti arborei, mediante la riconversione colturale/varietale, ovvero mediante realizzazione di nuovi impianti, per adeguare le produzioni aziendali alle esigenze dei consumatori, alla domanda dei mercati e ridurre i costi di produzione con l'esclusione di reimpianti di arboreti a fine ciclo;
 - interventi per il miglioramento dei pascoli e prati-pascoli;
- D. Investimenti in strutture di protezione delle coltivazioni anche serricoli solo se ad alto contenuto innovativo ed a basso impatto ambientale ed energetico: ammodernamento di strutture di protezione esistenti e relativi impianti tecnologici richiesti dalla tecnica di coltivazione finalizzati al miglioramento dell'impatto sull'ambiente con particolare riferimento all'efficienza termica e alla riduzione dei costi di produzione connessi all'utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili; realizzazione di strutture di protezione, solo se funzionali a processi di diversificazione produttiva dell'azienda agricola, giustificati nell'ambito del Piano di sviluppo aziendale, e limitatamente a tipologie di strutture ed impianti ad elevata efficienza, comportanti il maggior contenimento possibile degli impatti sull'ambiente, sono esclusi tutti i materiali che



hanno un ciclo di vita inferiore ai cinque anni ed in ogni caso nel rispetto dei tempi relativi al vincolo di destinazione d'uso;

- E. Investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio e prima lavorazione, per produzioni che rientrano in sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, nel caso in cui i disciplinari di produzione prevedano la gestione separata delle produzioni.
- F. Investimenti in strutture per miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali oltre le normative esistenti: interventi di adeguamento tecnologico per innalzare il livello degli standard in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli inquinamenti, compresi gli investimenti per l'ottimale gestione delle deiezioni animali ;
- G. Sviluppo di energie rinnovabili:
 - investimenti finalizzati alla produzione di biomasse da destinare alla produzione di energia, mediante realizzazione di impianti arborei/arbustivi;
 - investimenti per la trasformazione energetica di biomasse (legna da ardere, altri prodotti e residui ligno-cellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole e di trasformazione agro-industriale, colture dedicate di cui al trattino precedente, liquami e reflui zootecnici) prodotte in azienda (per non meno dei 2/3 del fabbisogno) e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua) e attraverso tecnologie di cogenerazione, limitatamente alla copertura dei fabbisogni aziendali e comunque con impianti di potenza non superiore ad 1 MW;
 - investimenti per l'introduzione di sistemi idonei a ridurre i consumi ed a favorire il risparmio energetico.

Le tipologie di investimenti immateriali sono:

- 1. Spese generali:
 - a) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali,
 - b) studi di fattibilità,
 - c) acquisto di brevetti e licenze;
 - d) altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.
- 2. altri investimenti immateriali quali:
 - e) acquisizione di know-how,
 - f) spese propedeutiche per l'attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l'acquisizione delle certificazioni di processo e di prodotto, sono ammissibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione



o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali non può essere superiore al 25% del costo totale dell'investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla lettera a) "onorari di professionisti". Anche le spese di cui alla lettera c) "acquisto di brevetti e licenze" non può essere superiore al 10% del costo totale dell'investimento.

La quota complessiva delle spese per investimenti immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può superare il 25% dell'intero investimento.

Si precisa, altresì, che il limite massimo riconoscibile per le spese generali di cui alle lettere da a) a d), non può essere superiore al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile, e saranno riconosciute esclusivamente per quelle iniziative che necessitano di progettazioni complesse ed articolate sia in fase di preparazione che di esecuzione; nel caso di iniziative che interessino l'esclusivo acquisto di macchine ed attrezzature le spese generali direttamente connesse all'iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del 3% dell'investimento con un massimale di Euro 5.000,00, Iva esclusa.

Diversamente per operazioni che interessino la realizzazione di strutture e/o impianti, anche nelle loro diverse finalità di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, che utilizzino per la loro attuazione elementi e caratteristiche costruttive o impiantistiche esclusive dei fornitori, le spese generali di cui alle lettere da a) a d) direttamente connesse all'iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del 8 % dell'investimento.

ARTICOLO 8 – LIMITAZIONI E VINCOLI

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento, sicurezza e ambiente.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, così come specificato nel capitolo 5.2. del PSR Molise. Investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo. Investimenti per l'impianto o il reimpianto di specie arboree, dovranno, in ogni caso, prevedere l'introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento di specie/varietà), ovvero di processo (forme di allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi strutturali della presente misura.

L'acquisto di terreni è ammesso nella misura massima del 10% del costo complessivo dell'operazione considerata articolo 71 paragrafo 3 lettera c) del regolamento (CE) 1698/2005.



Nel caso di ricorso a contratti di leasing con vincolo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.

Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali.

Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui alla misura 112, il sostegno della presente misura può essere concesso per quegli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti di cui al reg. (CE) 73/2009.

Gli interventi aziendali nell'ambito dei sistemi irrigui sono ammessi, in via prioritaria, per la razionalizzazione degli impianti esistenti e con l'obiettivo di conseguire un miglioramento dell'efficienza irrigua ed un risparmio delle risorse idriche; interventi che comportino un aumento delle superfici aziendali irrigate sono consentiti, alternativamente:

- qualora l'incremento delle superfici irrigate non comporti un aumento dei consumi idrici aziendali, rispetto alla situazione esistente all'atto della presentazione della domanda di aiuto; tale condizione dovrà essere dimostrata, sulla base dell'ordinamento colturale e dei relativi fabbisogni idrici e delle caratteristiche tecniche degli impianti ristrutturati e di nuova realizzazione;
- nel caso di incremento dei consumi idrici aziendali, alla dimostrazione che il prelievo aggiuntivo risulti compatibile con le disponibilità: nel caso di prelievo da falda, pozzi e/o derivazioni dirette da risorse idriche superficiali, tale dimostrazione dovrà essere basata sulle autorizzazioni aziendali vigenti rilasciate dalle Autorità competenti; nel caso di alimentazione degli impianti irrigui aziendali, tramite apposito attestato rilasciato dall'Ente gestore dell'impianto di adduzione/distribuzione, ai sensi della direttiva 2000/60/CEE e delle norme e strumenti nazionali e regionali di recepimento.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto.

Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo, il sostegno non è concesso per i costi fissi occasionati dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" del presente PSR (art. 32 Reg. (CE) 1698/05) sono esclusi i costi di certificazione.

L'aumento della capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione dei casi riportati di seguito:



- Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.
- Le aziende produttrici di latte bovino che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e che non risultano in regola con il pagamento del superprelievo non sono ammesse a contributo. Inoltre, gli investimenti devono comunque essere commisurati alla capacità produttiva in relazione a quote legalmente possedute o in via di acquisizione.

Limiti e demarcazioni con le OCM

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. Nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore designato dalla Regione Molise (AGEA) prima dell'autorizzazione dell'aiuto ed ex post in fase di liquidazione.

In particolare, per le singole OCM, sono adottati i criteri di demarcazione riportati di seguito.

OCM Ortofrutta – E' necessario prevedere la specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento di investimenti aziendali degli imprenditori agricoli associati alle OP che non risultano finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle OP; In tal senso si assume come criterio di demarcazione che i soci delle OP non possono accedere al presente bando per gli investimenti di:

- meccanizzazione limitatamente alle attrezzature per l'impianto, i trattamenti fitosanitari e la raccolta, nonché per gli investimenti di microirrigazione;
- attrezzature per la fase di lavorazione e condizionamento aziendale;
- riconversione produttiva di specie/varietà ortofrutticole

In considerazione della limitata disponibilità di risorse derivanti dall'applicazione del regolamento CE 2200/96, gli investimenti nelle aziende agricole al di sotto di euro 10.000 saranno finanziati esclusivamente nell'ambito dei Programmi delle OP. Mentre gli investimenti di importo superiore alla soglia suddetta potranno essere ammessi al sostegno della presente misura in quanto non finanziati dalle OP

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere aiuti per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore AGEA. Il controllo di tale aspetto sarà eseguito dai competenti uffici della Regione. Non si prevedono ulteriori limitazioni od esclusioni in quanto gli altri investimenti previsti dal



PSR non sono contemplati dai PO delle OP in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

OCM Vino - L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali pertanto sono esclusi dal presente bando tutti gli interventi relativi all'impianto e reimpianto dei vigneti. Il presente bando finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

OCM Olio d'oliva - Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, è necessario che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni sostenute dal PSR secondo un principio di complementarità.

I contenuti dei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli sono definiti con riferimento alle azioni ammissibili indicate nel Reg. (CE) n. 2080/2005 (art.4) e nel DM nazionale di recepimento (DM n. 21 del 30 gennaio 2006); tali programmi possono comprendere azioni a carattere aziendale sovvenzionabili anche nel quadro della presente misura del PSR, con riferimento particolare:

- al miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende diretti al miglioramento della qualità dell'olio di oliva o delle olive da tavola;
- al miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Gli investimenti strutturali previsti dal presente bando non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi delle OP per le aziende socie (o a favore delle OP stesse), ma interverrà esclusivamente il PSR.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini - Tali OCM prevedono esclusivamente l'erogazione di Aiuti disaccoppiati; conseguentemente, gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo e complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

OCM Latte - L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti previsti dal presente bando possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

Apicoltura - Il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia, attraverso l'attuazione del Programma Operativo regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale, le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nessuna di tali azioni è finanziabile nell'ambito del presente bando.



ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. il piano di sviluppo aziendale;
2. Certificazione attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL. Il requisito può essere, in fase di presentazione della domanda, oggetto di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. In ogni caso le certificazioni dovranno essere rilasciate dalle competenti autorità ed essere prodotte alla Regione Molise prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione parziale e/o finale del contributo. Nei casi in cui l'Autorità competente provvede al rilascio del certificato in originale lo stesso dovrà essere prodotto e presentato alla Regione prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
3. Elaborati progettuali comprensivi di:
 - a) relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte adoperate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto.
 - b) elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);
 - c) computo metrico estimativo dei lavori;
 - d) nel caso l'istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegato il quadro analitico degli acquisti programmati;
 - e) altra documentazione inerente il progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione ecc.. contratti di acquisto, scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta.

Nel caso l'istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo punto 4;

4. Preventivi:
 - a) per l'acquisto di macchine e delle attrezzature è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti dalle ditte in concorrenza. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare della ditta richiedente e dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso. I preventivi scelti per la realizzazione del piano di investimento dovranno essere corredati dal listino prezzi della ditta costruttrice



con gli estremi di deposito presso le CCIAA competenti per territorio. Le macchine e le attrezzature per le quali si richiedono i preventivi devono rispettare le normative sulla sicurezza;

- b) per investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, etc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivo di soggetti in concorrenza tra loro. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione. Nel caso non fosse possibile reperire n. 3 offerte occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo aver svolto le necessarie indagini sul mercato, l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori.

Nel caso di beni altamente specializzati o nel caso di completamento di linee di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture, ovvero mediante ricorso a professionisti esterni e/o Istituzioni, Enti od Associazioni operanti nei vari settori.

5. Richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la cantierabilità del progetto. Per ciò che attiene agli interventi strutturali la cantierabilità dovrà essere dimostrata con il permesso a costruire o DIA e con le richieste per le concessioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni necessarie. La documentazione attestante l'avvenuto ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori va trasmessa in originale alla regione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda pena la sua decadenza.

Per i giovani neo-insediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal Comune, il periodo utile per la conclusione degli interventi strutturali decorre dal momento del rilascio del permesso in questione. Tale autorizzazione come ogni altra concessione, nulla-osta o pareri per l'acquisizione della cantierabilità, dovrà essere ottenuta e trasmessa alla struttura competente della gestione della domanda, a valere sulla presente misura, entro 6 mesi a decorrere dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

In ogni caso, tenuto conto delle eventuali proroghe accordate, la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 24 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di lavorazione, sia fissi che mobili, all'interno di



fabbricati aziendali, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

- a) deliberazione dell'organo competente con la quale:
- si richiamano: l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo integrativo di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione e di non procedere alla alienazione a terzi ne dei beni immobili, né di quelli strumentali per un periodo almeno pari al loro ammortamento legale con un massimo di 10 anni.
- b) bilanci degli ultimi tre anni almeno dell'ultimo anno per imprese di recente costituzione, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa, quando tale periodo è superiore a 6 mesi.

In caso di imprese non soggette, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione dei bilanci, dovrà essere presentata documentazione equipollente facendo riferimento al bilancio di fine esercizio redatto e certificato da un tecnico abilitato iscritto nel rispettivo Albo o Collegio professionale. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale.



Oltre al modello unico di domanda e al relativo fascicolo di misura è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista dal presente articolo. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici previsti per le due azioni sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

Gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

La documentazione su richiesta deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme del procedimento amministrativo di cui al Titolo V Capo II Sezione II del Regolamento 6 settembre 2002, n.1 integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 10 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

L'intensità dell'aiuto è:

- Aiuto destinato a giovani agricoltori al primo insediamento nelle zone definite secondo l'articolo 36 del reg. 1698/2005, punti i, ii, iii: 60% delle spese ammissibili;
- Aiuto destinato agli agricoltori nelle zone definite secondo l'articolo 36 del reg. 1698/2005, punti i, ii, iii: 50% delle spese ammissibili;
- Aiuto destinato a giovani agricoltori al primo insediamento nelle altre zone: 50% delle spese ammissibili;
- Aiuto destinato agli agricoltori nelle altre zone: 40% delle spese ammissibili.

L'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale e in conto interessi. Possono essere corrisposti degli anticipi per un importo pari al 20% della spesa pubblica ammissibile così come stabilito dal regolamento 74/2009. Per il periodo 2009-2010 tale anticipo è elevato al 50% della spesa pubblica ammissibile.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

Il volume massimo di investimento per azienda, I.V.A. esclusa, è di 180.000 EURO, per le forme cooperative ed associative il volume massimo è di 250.000 EURO.



In presenza di attivazione di unità lavorative aggiuntive il volume del massimale degli investimenti è incrementabile di ulteriori 90.000 EURO per ULU e comunque fino ad un massimo di 500.000 EURO. Non saranno presi in considerazione piani di interventi aziendali, I.V.A. esclusa, inferiori a 20.000 EURO per azienda. Nel caso di investimenti, inseriti in programmi di filiera, o altri strumenti di programmazione che prevedono progettazioni integrate il volume massimo degli investimenti è di 2.500.000 EURO nelle forme associative, per le altre è di 1.000.000 di EURO.

**ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E
MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente.

	Criteri di selezione	Peso del criterio	Punti
1	Interventi proposti da Giovani agricoltori (di età <40 anni) insediati da meno di 5 anni.	30%	30
2	Nel rispetto delle priorità territoriali previste dalle schede di filiera, così come definite nella scheda di misura del PSR approvato: Per priorità territoriale X Per priorità territoriale XX Per priorità territoriale XXX Nel caso di investimenti plurimi, sarà applicato solo il valore massimo posseduto	5% 10% 15%	5 10 15
3*	Investimenti di filiera realizzati da aziende che sono inserite in processi produttivi organizzati per la realizzazione di un prodotto finito destinato al mercato.	10%	10
4	Introduzione di sistemi innovativi di processo e/o di prodotti	10%	10
5	Interventi finalizzati ad adeguare gli impianti, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello stabilito dalle vigenti normative.	10%	10
6	Interventi finalizzati all'introduzione di tecniche a basso impatto ambientale e/o al risparmio risorse idriche e/o produzione energia da fonti rinnovabili e alternative.	10%	10



ARTICOLO 12 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 21.900.000

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 6 milioni;
- 2° sottofase- Euro 4 milioni;
- 3° sottofase- Euro 2 milioni;
- 4° sottofase- Euro 6 milioni;
- 5° sottofase - Euro 2 milioni
- 6° sottofase - Euro 1,9 milioni

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, devono presentare richiesta di accertamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- la relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- le fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, fotocopia assegni circolari non trasferibili);
- l'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- la dichiarazione liberatoria del venditore;



- i certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate (laddove pertinenti, la richiesta del certificato di agibilità (ove previsto);
- l'autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
- i certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- la copia dell'atto di acquisto nel caso di acquisto di terreni;
- la documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel manuale concernente le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”. Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate ulteriori e specifiche per la concessione di acconti in corso d’opera.

ARTICOLO 14 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, con il quale sono state definite: le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti; i procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali e gli altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.2.3 –
ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI
PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	
ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI	
ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	
ARTICOLO 12 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	
ARTICOLO 13 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	
ARTICOLO 14 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	
ARTICOLO 15 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ARTICOLO 16 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI	
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

La misura intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agro-alimentari e forestali regionali, migliorando la capacità tecnologica delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. La misura concorre pertanto direttamente al perseguimento degli obiettivi “Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale” e “Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere” attraverso il sostegno:

1. agli investimenti nel settore agro - alimentare;
2. agli investimenti nel settore forestale.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono:

- Migliorare la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- Incentivare l’introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- Incentivare le iniziative promosse da cooperative, consorzi e, in generale soggetti collettivi agricoli impegnati nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti del territorio;
- Assicurare la lavorazione in via prevalente dei prodotti compresi nel raggio di pochi chilometri al fine di ridurre l’inquinamento e migliorare le condizioni ambientali;
- Incentivare gli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti agroindustriali e promuovere la sottoscrizione di intese preliminari di fornitura tra industria di trasformazione ed imprese agricole del territorio;
- Promuovere l’etichettatura dell’origine;
- Incentivare gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- Incentivare investimenti per l’adeguamento tecnologico delle imprese forestali, connessi al miglioramento del loro rendimento globale, alla valorizzazione dei prodotti della silvicoltura e al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza;
- Incentivare investimenti connessi alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

La finalità della misura è il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali, che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell’impresa stessa, con particolare riferimento all’innovazione di processo e di prodotto;



La Misura si articola in due distinte Azioni:

- Azione 1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono possibili investimenti per le lavorazioni/trasformazioni di prodotti che rimangono classificati nell'Allegato 1 anche dopo i processi di trasformazione
- Azione 2 - Adeguamento tecnologico delle imprese forestali.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Azione 1

La misura si applica in tutto il territorio regionale. Con riferimento alle Macroaree definite ai fini della formulazione dell'approccio territoriale della strategia regionale di sviluppo delle aree rurali, sono identificate specifiche priorità tematiche in relazione ai principali settori/filiere agroindustriali di riferimento riportate nelle schede di filiera della misura 1.2.3 del PSR 2007 – 2013 della regione Molise.

Azione 2

La misura viene applicata sul territorio regionale ricadente negli ambiti delle macro-aree della D2 “Collina rurale” e della D3 “Aree montane”.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Azione 1

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l'onere finanziario degli investimenti, nell'ambito di imprese singole o associate, società cooperative, di consorzi, che rientrano nei parametri dimensionali e nella definizione di Piccole e Medie Imprese e di Microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Azione 2

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l'onere finanziario degli investimenti, nell'ambito di imprese, società cooperative, di consorzi, che rientrano nella definizione di Microimprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).



ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Azione 1

Il sostegno della presente azione è concesso per investimenti materiali/immateriali finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'impresa e che riguardano la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti che in ogni caso alla conclusione del processo produttivo sono classificati nell'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), nonché lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, connessi ai prodotti dell'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), secondo le strategie regionali per lo sviluppo delle filiere produttive assunte dal presente programma.

L'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente alle aziende la cui redditività viene dimostrata sulla base di una analisi delle prospettive, sufficienti a delineare un preciso quadro della situazione finanziaria delle stesse.

La redditività economica dovrà essere dimostrata attraverso la redazione di un piano aziendale che, in conseguenza all'adozione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, dia risultati di stabilità economica e finanziaria.

L'aiuto sarà concesso nel rispetto delle norme minime previste per gli investimenti oggetto della presente misura.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

Requisiti e obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese

I requisiti e gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere presentati attraverso la redazione di un Piano aziendale che dovrà indicare:

- a) Requisiti (condizioni da soddisfare prima dell'esecuzione del piano di investimenti):
- l'impresa non deve presentare condizioni finanziarie anomale e/o condizioni di insolvenza, né deve essere sottoposta a procedure concorsuali;
 - non devono essere presenti forme di garanzie a favore di terzi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'impresa;
 - devono essere debitamente adempiute le obbligazioni di legge;
 - deve essere dimostrato un normale funzionamento dei cicli produttivi dal punto di vista dei risultati economici della gestione nel triennio precedente.

Tali requisiti devono essere certificati da un revisore contabile o dal collegio sindacale.

- b) Obiettivi:



- mantenimento dei livelli occupazionali; tuttavia, nel caso l'investimento proposto preveda un aumento della capacità produttiva, dovrà essere verificato un adeguato aumento della capacità occupazionale
 - miglioramento della produttività del lavoro (espressa in unità di Valore Aggiunto per addetto) senza riduzione di occupazione;
 - miglioramento della redditività del capitale investito (ROI);
 - introduzione di nuove tecnologie;
 - introduzione di innovazione di processo e di prodotto;
 - introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
 - miglioramento della situazione ambientale;
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di benessere degli animali;
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
- c) Parametri tecnici: il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto soddisfano le sotto indicate condizioni:
- rispetto dei vincoli di ammissibilità fissati a livello di OCM, dall'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1698/2005; Il sostegno previsto dalla presente misura non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato ad eccezione delle deroghe espressamente previste;
 - esistenza di un legame diretto con la produzione primaria: almeno il 60% del prodotto totale lavorato deve essere di provenienza extra aziendale; in assenza di obbligo statutario di conferimento del prodotto agricolo primario, il ritiro quest'ultimo deve essere garantito da appositi contratti pluriennali atti a dimostrare il vantaggio economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del prodotto, sia in termini di remunerazione adeguata dello stesso;
 - rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.
- d) Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- Le imprese beneficiarie devono rispettare gli standard introdotti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. La verifica di tale rispetto potrà essere disposta mediante certificazioni di soggetti pubblici e/o privati, individuati dalla Pubblica Amministrazione, o dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in caso di concessione dei benefici.



Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento da parte della Regione di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Azione 2

I soggetti titolari della domanda di aiuto devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda:

- attraverso un piano aziendale, l'idoneità degli investimenti proposti a conseguire un miglioramento del rendimento globale come di seguito precisato;
- di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente applicabili all'investimento;
- di non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata.

Qualora, l'impresa proponente non disponga di un periodo di gestione precedente alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere presentato un bilancio di previsione ed un piano aziendale finalizzato ad evidenziare la fattibilità dell'impresa ed, in particolare, dell'investimento proposto.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

La condizione di miglioramento del rendimento globale dell'impresa deve essere evidenziata nella redazione del Piano aziendale in cui va sottolineato il raggiungimento di almeno due delle le seguenti condizioni:

- miglioramento della produttività;
- mantenimento dell'occupazione; tuttavia, nel caso l'investimento proposto preveda un aumento della capacità produttiva, dovrà essere verificato un adeguato aumento della capacità occupazionale;
- ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroforestale;
- diminuzione dei costi unitari di produzione.

Le imprese beneficiarie devono rispettare gli standard minimi per il settore previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. La verifica di tale rispetto potrà essere disposta mediante certificazioni di soggetti pubblici e/o privati, individuati dalla Pubblica Amministrazione o dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in caso di concessione dei benefici.



Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedenti, quali:

- acquisizione di know-how;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali, comprensive delle spese generali (massimo 12%), non possono superare il 25% del totale dell'investimento.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle tipologie di seguito indicate:

- investimenti concernenti l'acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto dall'imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione;
- adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta, conservazione, condizionamento, confezionamento e primo trattamento del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature; particolare importanza sarà data agli investimenti relativi alla produzione di materiali ad uso energetico (produzione di legna spaccata confezionata in piccole quantità per usi domestici e in pallets, altre lavorazioni atte a valorizzare la legna da ardere, produzione di cippati e pellets da biomasse di scarto quali ramaglie, scarti di segheria, ecc.).

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 10.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale SIAN, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli



impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima sottofase temporale della procedura di "stop and go", una sola domanda di aiuto.

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Azione 1

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012;

Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziata qualora collocata in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto può essere effettuata attraverso la "ri-presentazione" del modello unico di



domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

Azione 2

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di “stop and go” sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012;

Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziata qualora collocata in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto può essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Azione 1

Il sostegno è concesso esclusivamente nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato dell’Unione Europea, per le filiere produttive di seguito specificate:

- lattiero - casearia
- carni ed altri prodotti primari di origine animale;
- vino



- coltivazioni industriali (pomodoro da industria, oleaginose)
- cereali e prodotti trasformati;
- ortofruttili trasformati, freschi e patate
- Olive e olio d'oliva
- florovivaistica
- sementiera
- produzioni minori.

Tipologia investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- realizzazione di opere civili: acquisizione, costruzione, adeguamento e/o ristrutturazione dei fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, stoccaggio delle scorte (compresi punti vendita aziendali e sale per la degustazione in azienda);
- acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti, macchinari ed attrezzature legati alle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, compresi impianti per l'auto-produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale basati sull'impiego di fonti rinnovabili nel limite massimo di 1 MW di potenza;
- acquisto di macchine, attrezzature e veicoli per il trasporto delle materie prime al primo centro di lavorazione, per i prodotti lavorati (ad esclusione delle motrici) e per il miglioramento della logistica aziendale delle produzioni;

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali in quanto funzionali e direttamente, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisizione di know-how;
- spese propedeutiche all'introduzione iniziale e/o l'implementazione di sistemi di qualità alimentare riconosciuti non obbligatori (ISO, EMAS, ecc.), esclusi i costi per il rilascio della certificazione;
- realizzazione di sistemi di gestione della qualità e della tracciabilità delle produzioni
- acquisto di brevetti, licenze e software;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

La quota complessiva delle spese per investimenti immateriali, comprensiva anche delle spese generali (massimo 12%), non può superare il 25% dell'intero investimento.



Gli investimenti riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche devono essere funzionali ad attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi..

Le spese generali quali:

- a) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali,
- b) studi di fattibilità,
- c) acquisto di brevetti e licenze;
- d) altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri investimenti immateriali quali:

- e) acquisizione di know-how,
- f) spese propedeutiche per l'attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l'acquisizione delle certificazioni di processo e di prodotto,

sono ammissibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali non può essere superiore al 25% del costo totale dell'investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla lettera a) "onorari di professionisti". Anche le spese di cui alla lettera c) "acquisto di brevetti e licenze" non può essere superiore al 10% del costo totale dell'investimento.

Si precisa, altresì, che il limite massimo riconoscibile per le spese generali di cui alle lettere da a) a d), non può essere superiore al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile, e saranno riconosciute esclusivamente per quelle iniziative che necessitano di progettazioni complesse ed articolate sia in fase di preparazione che di esecuzione; nel caso di iniziative che interessino l'esclusivo acquisto di macchine ed attrezzature le spese generali direttamente connesse all'iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del 3% dell'investimento con un massimale di Euro 5.000,00, Iva esclusa.

Diversamente per operazioni che interessino la realizzazione di strutture e/o impianti, anche nelle loro diverse finalità di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, che utilizzino per la loro attuazione elementi e caratteristiche costruttive o impiantistiche esclusive dei fornitori, le spese generali di cui alle lettere da a) a d) direttamente connesse all'iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del 8 % dell'investimento.



Azione 2

L'Azione prevede l'erogazione di incentivi a fronte di investimenti in imprese forestali ubicate sul territorio della Regione Molise. Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedenti, quali:

- acquisizione di know-how;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali, comprensive delle spese generali (massimo 12%), non possono superare il 25% del totale dell'investimento.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle tipologie di seguito indicate:

- investimenti concernenti l'acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto dall'imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione;
- adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta, conservazione, condizionamento, confezionamento e primo trattamento del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature; particolare importanza sarà data agli investimenti relativi alla produzione di materiali ad uso energetico (produzione di legna spaccata confezionata in piccole quantità per usi domestici e in pallets, altre lavorazioni atte a valorizzare la legna da ardere, produzione di cippati e pellets da biomasse di scarto quali ramaglie, scarti di segheria, ecc.).

ARTICOLO 9 – LIMITAZIONI E VINCOLI

Azione 1

Esclusioni generali

- acquisto di terreni, oltre il limite del 10% del totale delle spese ammissibili (art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) 1698/2005;
- nel caso di ricorso a contratti di leasing con obbligo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile



- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di sole motrici per trasporto;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- investimenti nel caso di utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali;
- investimenti a finalità di semplice sostituzione (c.f.r. definizione riportata nel paragrafo 5.2.8).

Altre limitazioni

A livello di tutte i settori/filiere in precedenza individuati l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

Demarcazione con le OCM

Nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore designato dalla Regione Molise (AGEA) e sono effettuati ex ante ed ex post.

In particolare, per le singole OCM:

OCM Ortofrutta: Per gli investimenti relativi alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto l'OCM non finanzia la fase di trasformazione. Gli investimenti di OP e loro soci relativi alla fase di lavorazione e commercializzazione sono finanziati esclusivamente nell'ambito dei rispettivi programmi operativi e pertanto non sono finanziati dalle presente misura. Il PSR esclude la possibilità, limitatamente alle strutture socie delle OP e alle OP stesse, di sostegno ad investimenti nel campo della prima lavorazione, confezionamento, stoccaggio, catena del freddo (previsti dall'OCM).

OCM Vino: L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia le operazioni di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione del prodotto.

OCM Olio d'oliva: gli interventi che riguardano la valorizzazione dei residui di produzione come ammendanti o fonti di energia rinnovabile, la costituzione di laboratori di analisi, investimenti materiali per la ristrutturazione, adeguamento ed ammodernamento della fase di magazzinaggio, azioni finalizzate alla tracciabilità, certificazione e tutela



della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonché ricerche di mercato e monitoraggi, sono azioni finanziate ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 865/04 in favore di Organizzazioni di produttori. Tali tipologie di azioni non rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili ai sensi della presente Misura del PSR. Le OP non finanziano investimenti diversi da quelli sopra descritti.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini: prevedono aiuti disaccoppiati che operano sulle aziende zootecniche; conseguentemente, gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo e complementare sui settori/filiere suddetti.

OCM Latte: L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire il PSR possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. In ogni caso gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti derivanti dal latte dovranno risultare commisurati alla capacità produttiva dei detentori della materia prima, sulla base delle quote legittimamente possedute.

Azione 2

Esclusioni e limitazioni

Gli investimenti collegati all'uso del legno, utilizzato come materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione che precedono la trasformazione industriale; sono inoltre escluse le seguenti voci di spesa:

- acquisto di terreni oltre il limite del 10% del totale delle spese ammissibili (art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) 1698/2005;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti
- nel caso di ricorso a contratti di leasing, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.

E' escluso il sostegno ad investimenti nel caso di:

- utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali;
- finalità destinata a semplice sostituzione.



ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Azione 1

1. Piano aziendale;
2. Relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto.

Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di impianti e strutture di particolare complessità nonché l'acquisto di macchinari innovativi e/o che svolgano una molteplicità di operazioni, occorre allegare una relazione tecnico-costruttiva sulle specifiche componenti degli impianti e dei macchinari medesimi. Nel caso di interventi relativi ad opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici. Nel caso di acquisto macchine ed attrezzature dovrà essere presente la documentazione di cui al successivo punto 4. In ultimo la relazione tecnica dovrà contenere elementi riguardanti le strategie adottate per il miglioramento della situazione del settore agricolo di base attraverso la descrizione dei rapporti sussistenti con i produttori agricoli di base e dei vantaggi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

3. Computo metrico estimativo dei lavori;
4. per l'acquisto di macchine e attrezzature è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento". Nel caso di acquisto di immobili si rimanda a quanto previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento"
5. Certificazione, attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL. Tale condizione dovrà essere anche oggetto di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come anche l'obbligo del rispetto per i propri dipendenti dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati;
6. Contratti di fornitura e acquisto materia prima;
7. il permesso a costruire o DIA e le richieste per le concessioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni necessarie a dimostrare la cantierabilità degli interventi strutturali. La documentazione attestante l'avvenuto ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori va trasmessa in originale alla regione entro 60 giorni dalla data di presentazione della



domanda pena la sua decadenza. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda).
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla loro alienazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si presentano bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- (solo per le cooperative) elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo e presentazione del certificato di revisione.



Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai punti da 1 a 7, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

Documenti comuni

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, e 7 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

Nel caso di acquisto di beni immobili, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione di intenti a firma autentica con la quale il venditore manifesta la disponibilità alla vendita del bene.

La documentazione su richiamata deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise".

Per gli investimenti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici i richiedenti potranno avvalersi dei benefici del "conto energia" così come previsti dal DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007. In particolare potranno essere richieste percentuali minori di contribuzione sulla spesa ammessa per gli impianti finanziati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del citato DM 19/02/07

Azione 2

1. Piano aziendale;
2. copia dei modelli di dichiarazioni fiscali dell'impresa riferite agli ultimi due anni antecedenti la domanda.
3. Certificazione attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL.

Per le persone giuridiche, diverse dalle società di persone, i consorzi e le cooperative forestali:



- deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi della specifica iscrizione nel registro prefettizio;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione;
 - gli estremi del numero di Partita Iva con i codici di attività economica;
 - la posizione INPS;
 - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda). La presente dichiarazione dovrà anche indicare gli estremi di registrazione dell'atto.
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla loro alienazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

ed inoltre:

- si approva il progetto ed il quadro economico dell'intervento;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché
- ad adempiere a tutti gli atti necessari per il buon esito della stessa;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- copia dei bilanci delle ultime tre annualità immediatamente precedenti la presentazione della domanda. Nel caso di società di recente costituzione, almeno dell'anno precedente

4. elaborati progettuali

Per investimenti relativi ad impianti, macchine ed attrezzature:

- relazione tecnica a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma dei lavori e degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie, l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento. La relazione dovrà, inoltre, illustrare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta del preventivo/i, tra quelli presentati, per i quali si avanza la domanda di aiuto. Gli elementi tecnico/economici riferiti ai preventivi presentati dovranno essere riepilogati in una apposita scheda di comparazione.



La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario.

Per gli impianti destinati alla produzione e/o confezionamento dei prodotti provenienti da biomasse (pellettati, trinciati, cippati, ecc.) la relazione dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle materie prime con l'indicazioni circa l'area di reperimento delle stesse e gli eventuali relativi fornitori nonché le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa e le modalità di trasporto con indicazione del tipo di mezzo impiegato e i percorsi medi effettuati, carburanti in uso;

- preventivi delle ditte fornitrici delle dotazioni richieste: per l'acquisto di macchine e attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Molise o per investimenti immateriali, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento". I preventivi in originale dovranno indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, eventuali aiuti concessi da altri organismi per la rottamazione, la data di consegna ed i termini di pagamento.
- Dichiarazione rilasciata dalla ditta incaricata di eseguire le modifiche ove si attesti che gli interventi previsti non comportino la perdita dei requisiti di omologazione della macchina e che le applicazioni e le modifiche sono conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie. (prevista solo in caso ed in riferimento a progetti che prevedano, tra gli interventi proposti, l'allestimento forestale di trattorie agricole);

Per investimenti relativi ad opere edili:

- relazione tecnico-economica e costruttiva a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma dei lavori e degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie, l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento. La relazione dovrà contenere anche gli elementi per la definizione della tecnica costruttiva delle strutture e degli impianti previsti, le interazioni previste con gli eventuali acquisti di macchine, attrezzature ed impianti proposti. La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario.
- elaborati grafici, delle opere previste, comprensivi dei particolari costruttivi, in scala idonea ad una corretta lettura degli stessi, e di corografia 1:25.000, CTR 1:10.000 e planimetrie catastali dei luoghi oggetto dell'intervento;
- computo metrico estimativo, con l'indicazione degli eventuali lavori che si intendono effettuare in economia e relativo elenco prezzi;



- documentazione fotografica del luogo dell'intervento con l'indicazione della data di rilevazione e l'individuazione, in planimetria, dei punti di rilevazione delle fotografie allegate;
- elenco delle autorizzazioni presentate in allegato alla domanda di finanziamento (permesso a costruire, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta), a firma del progettista e del beneficiario, necessarie ad attestare la immediata cantierabilità del progetto ovvero, dichiarazione di non dover richiedere alcuna autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o permesso per la realizzazione del progetto;
- il permesso a costruire o DIA e le richieste per le concessioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni necessarie a dimostrare la cantierabilità degli interventi strutturali previsti. La documentazione attestante l'avvenuto ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori va trasmessa in originale alla regione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda pena la sua decadenza. Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;

Per gli investimenti immateriali:

- relazione tecnica a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi.

La relazione dovrà, inoltre, illustrare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta del preventivo/i, tra quelli presentati, per i quali si avanza la domanda di aiuto. Gli elementi tecnico/economici riferiti ai preventivi presentati dovranno essere riepilogati in una apposita scheda di comparazione.

La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario;

- preventivi delle ditte fornitrici. Si fa riferimento a quanto già previsto nel caso di investimenti relativi ad impianti, macchine ed attrezzature.

Nel caso di acquisto di beni immobili, si rimanda a quanto già indicato per l'azione 1.

Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda è ritenuta essenziale la documentazione prevista ai punti da 1 a 4 oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.



Disposizioni comuni

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo integrativo così come per gli altri allegati specifici previsti per le due azioni sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. L'adozione dell'atto di concessione del contributo è subordinato, laddove previsto dalla normativa vigente, all'inoltro della certificazione antimafia.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto a espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise". Per gli investimenti che prevedono la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici i richiedenti potranno avvalersi dei benefici del "conto energia" così come previsti dal DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007. In particolare potranno essere richieste percentuali minori di contribuzione sulla spesa ammessa per gli impianti finanziati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del citato DM 19/02/07.

ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Azione 1

L'aiuto concesso nel presente bando sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili.

Il volume massimo di investimento per impresa, I.V.A. esclusa, è di 750.000 EURO. Tale valore si eleva a 1.500.000 euro per le forme cooperative ed associative.

Azione 2

Il sostegno della misura è erogato, in conformità con la disciplina del regolamento CE 1998/2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006) "de minimis" sotto forma di contributo in conto capitale e in conto interessi, con una intensità dell'aiuto pari al 40% delle spese ammissibili.



**ARTICOLO 12 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E
MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nella tabella seguente distinti per azione.

Azione 1

	Criteri di selezione	Peso del criterio	punti
1	Produzioni biologiche e/o denominazione di origine in conformità ai regolamenti CE 510/2006 – 1493/99 e 2092/91, fino a 20 punti nel caso del 100% di produzioni certificate.	20%	20
2	Azienda che non abbia usufruito, negli ultimi tre anni, di aiuti agli investimenti provenienti dal POR Molise 2000/2006 o da altri canali di finanziamento pubblico	10%	10
3	Azienda localizzata nelle macroaree D2 o D3	5%	5
4	Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi firmati con le parti sociali	5%	5
5	Innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo che qualificano la produzione e/o la trasformazione della materia prima aziendale	15%	15
6	Progetti che garantiscono una migliore remunerazione della produzione agricola attraverso il riconoscimento del prezzo più elevato del prezzo medio di mercato	15%	15
7	Progetti che prevedono investimenti di sviluppo anche attraverso la realizzazione di piccole reti di telecomunicazioni (ICT).	15%	15
8	Nel rispetto delle priorità territoriali previste dalle schede di filiera, così come definite nella scheda di misura del PSR approvato Per priorità territoriale X Per priorità territoriale XX Per priorità territoriale XXX Nel caso di investimenti plurimi, sarà applicato solo il valore massimo posseduto	5% 10% 15%	5 10 15

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani



Azione 2

Criteri di selezione		Peso del criterio (A)	Fattori e coeff di valutazione	Coeff. (B)	Punteggi o (C = AxB)
1	Volume annuale medio (in mc.) di massa legnosa oggetto di utilizzazioni boschive con riferimento al triennio precedente la richiesta	15	> 5.000 mc =	1	
			da 2.000 a 5.000 mc =	0,6	
			<2.000 =	0,3	
2	Progetti presentati da imprese che dimostrino il possesso o l'avvio della procedura di acquisizione di una delle certificazioni forestali europee, ad esempio: il sistema paneuropeo PEFC (Pan European Forest Certification), promosso dai proprietari di foreste e dal settore silvicolo, il sistema FSC (Forest Stewardship Council),	10	posseduto =	1	
			avviato =	0,5	
3	Progetti che prevedano sistemi di utilizzo della massa legnosa che abbiano il minore impatto possibile sul sottobosco (es. Teleferiche, risine, ecc..)	10	Valore dell'investimento ammissibile del parametro di valutazione (Vi); Valore dell'investimento totale ammissibile (Vmax).	Vi/Vmax	
4	Progetti innovativi finalizzati alla raccolta, recupero e condizionamento del materiale legnoso minore, e/o con scarso valore economico, per la destinazione a fini energetici	10		Vi/Vmax	
5	Innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo che qualificano la produzione e/o la trasformazione della materia prima	10		Vi/Vmax	
6	Progetti che prevedono investimenti di sviluppo anche attraverso la realizzazione di piccole reti di telecomunicazioni (ICT).	10		Vi/Vmax	

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.



ARTICOLO 13 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 16,5 milioni distinti in:

Azione 1: euro 13 milioni

Azione 2: euro 3,5 milioni

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

Azione 1

- 1° sottofase- Euro 2 milioni;
- 2° sottofase- Euro 2 milioni;
- 3° sottofase- Euro 2 milioni;
- 4° sottofase- Euro 5 milioni;
- 5° sottofase - Euro 1 milioni
- 6° sottofase - Euro 1 milioni

Azione 2

- 1° sottofase- Euro 500 mila;
- 2° sottofase- Euro 500 mila;
- 3° sottofase- Euro 500 mila;
- 4° sottofase- Euro 1 milione;
- 5° sottofase - Euro 500 mila
- 6° sottofase - Euro 500 mila

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare



alla competente Struttura, richiesta di accertamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario, utilizzando i modelli fac-simili predisposti dalla Regione, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- dichiarazione liberatoria del venditore;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto)
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- nel caso di acquisti di immobili o di terreni, copia dell'atto di acquisto;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel documento concernente le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise". Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate ulteriori e specifiche per la concessione di accenti in corso d'opera.

ARTICOLO 15 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise", con il quale sono state definite: le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti; i procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed gli altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.



ARTICOLO 16 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013 della regione Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E
PESCA PRODUTTIVA

AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 1.3.2 –
SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO
AI SISTEMI DI QUALITÀ AGROALIMENTARE



SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	
ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	
ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE	
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	
ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	
ARTICOLO 12 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	
ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	
ARTICOLO 14 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI	
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	



ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

La misura introduce un regime di sostegno per favorire la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed agroalimentari e dare garanzia al consumatore, attraverso un sostegno economico per la copertura parziale dei costi inerenti la certificazione.

Gli obiettivi operativi della misura sono:

- Aumentare la qualità delle produzioni al di là degli standard commerciali del prodotto relativi a sanità pubblica, salute e benessere degli animali o salvaguardia dell’ambiente;
- Garantire la tracciabilità dei prodotti;
- Incentivare la diffusione dei sistemi di qualità riconosciuti;
- Favorire la partecipazione delle imprese agricole a sistemi di certificazione atti a garantire e a far rilevare le caratteristiche distintive del territorio;
- Accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari.

La partecipazione a sistemi di qualità comporta una migliore integrazione tra produzione e territorio ed è decisiva per incrementare il valore aggiunto delle produzioni e per favorire la creazione di nuove opportunità di mercato, così da migliorare la competitività delle filiere, sia sui mercati nazionali, che su quelli internazionali

Il presente bando si inserisce nel “Pacchetto Giovani”, nell’ambito della progettazione integrata aziendale, composto dalle seguenti misure del PSR, tra loro integrate:

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”;
- Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”
- Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 132 “Sostegno ad agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare”.

Il richiedente può presentare insieme alla domanda la richiesta di accesso a una o più misure del “Pacchetto giovani”, attraverso la partecipazione congiunta della misura 111 in combinazione con altre misure del Pacchetto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l’attivazione nell’ambito del “Pacchetto Giovani” devono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto.



ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

La misura sarà applicata sull'intero territorio regionale per le produzioni biologiche ed i sistemi di qualità nazionali, per le denominazioni di origine in base alle limitazioni territoriali previste dai singoli riconoscimenti.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che partecipano ai sistemi di qualità riconosciuti.

ARTICOLO 4 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese agricole per partecipare alla presente misura dovranno essere assoggettate ai sistemi di controllo come previsto dai sistemi di qualità ammessi all'aiuto.

La misura prevede l'erogazione di un incentivo annuo il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi che sono legati alla partecipazione ai sistemi di qualità. Per "costi fissi" si intendono i costi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare e che riguardano il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti per verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema. Il sostegno è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

Il sostegno è concesso solo per prodotti agricoli destinati al consumo umano e soltanto se il prodotto sia stato ufficialmente riconosciuto, secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario di seguito elencati:

1) sistemi di qualità comunitari:

- denominazioni d'origine DOP e IGP (regolamento CE n. 510/06)
- denominazioni vini a DOCG e DOC (regolamento (CE) n. 1493/99 titolo VI)
- metodo di produzione biologico (regolamento CEE n. 2092/91)

2) sistemi di qualità nazionali approvati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e regionali notificati alla Commissione Europea che rispettano le condizioni previste dall'art. 22 paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1974/2006.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo.



Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica. La suddetta documentazione dovrà pervenire presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva con sede in Campobasso, via Nazario Sauro, 1.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura "stop and go" dell'intero periodo di durata del presente bando.

Per la presentazione della domanda è necessario aver preventivamente costituito il Fascicolo unico aziendale ed il fascicolo regionale nel rispetto delle modalità e delle indicazioni operative stabilite nello specifico articolo 4 del documento "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise"

Nel caso in cui la misura sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURM del presente bando, avverrà con la procedura a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo di "stop and go" sono previste sei distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al 15 febbraio 2010;
- II° sottofase - dal 15 febbraio 2010 al 30 maggio 2010;
- III° sottofase - dal 1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;
- IV° sottofase - dal 1 gennaio 2011 al 30 maggio 2011;
- V° sottofase - dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011;
- VI° sottofase - dal 1 gennaio 2012 al 30 maggio 2012.



A ciascuna sottofase potrà partecipare esclusivamente chi non abbia presentato domanda nelle sottofasi precedenti.

Le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale immediatamente successiva. In tal caso le stesse domande saranno inserite nella graduatoria di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). La mancata reiterazione sarà considerata rinuncia all’aiuto. Si specifica, inoltre, che in caso di reiterazione la eleggibilità delle spese relative alle misure ad investimento attivate nel “Pacchetto Giovani” decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziati i costi fissi, ovvero quelli sostenuti per l’accesso e la partecipazione ai sistemi di qualità, comprese i costi di certificazione e le spese per i controlli e le analisi finalizzati alle verifiche di conformità del sistema.

I costi fissi, ai fini della corresponsione dell’aiuto, sono quelli sostenuti dall’impresa agricola per l’adesione iniziale e per la partecipazione annuale al sistema di qualità riconosciuto inclusa, laddove necessario, la spesa sui controlli e le analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema. Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l’ammontare che la natura di tali costi. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfetaria.

Per l’ammissibilità della spesa si fa riferimento all’anno solare. Pertanto sono riconosciute le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per il primo anno, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto sino al 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Nel caso di adesione a più sistemi di qualità è consentito il loro cumulo.

I giovani neo-insediati che hanno attivato la misura nell’ambito del “pacchetto giovani”, in fase di presentazione della domanda di aiuto devono dimostrare di aver presentato richiesta di adesione al sistema di qualità prescelto. La verifica dei requisiti da parte dell’Organismo autorizzato per le attività di certificazione e controllo ed il pieno assoggettamento al sistema di qualità deve avvenire entro e non oltre i 180 giorni successivi alla presentazione della domanda iniziale e comunque prima della decisione individuale di concedere il contributo.



Limitazioni e vincoli

Il sostegno attivato con la misura può essere destinato esclusivamente a prodotti agricoli destinati al consumo umano.

Gli agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 214 azione 2 “introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica” sono esclusi dalla presente misura se la loro domanda si riferisce alla partecipazione al sistema di qualità comunitario “metodo di produzione biologica”.

Per i costi di certificazione per i quali è corrisposto l’aiuto ai sensi della presente misura non possono essere percepiti altri aiuti.

L’IVA non è mai riconosciuta spesa eleggibile.

I benefici previsti da tale misura non sono cumulabili con quelli relativi al sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità riconosciuti, previsti dall’attuazione nazionale dell’articolo 68 regolamento (CE) 73/2009, qualora fossero richiesti per lo stesso sistema di qualità.

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Piano previsionale dei costi con indicazione dell’organismo di certificazione e controllo autorizzato al quale è assoggettata o si intende assoggettare l’azienda, corredato da preventivi e/o proposta di fattura “dell’Ente terzo” preposto alle attività di certificazione, in quest’ultimo caso utilizzando il modello fac-simile predisposto dalla regione, che documentino i costi fissi necessari per l’ingresso nel sistema di certificazione e per la gestione annuale dello stesso. Ove pertinente dovranno essere indicate le motivazioni sulla base del quale è stato prescelto l’organismo di controllo.
2. presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda e al relativo fascicolo di misura è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell’istanza.

Disposizioni generali

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.



La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Per la presentazione della documentazione oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise".

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

L'aiuto erogato ai sensi della presente misura copre il 100% dei costi fissi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità, fino ad un importo massimo pari a 3.000 euro per azienda. Il sostegno è concesso per un periodo massimo di 5 anni.

L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno solare precedente. L'erogazione annua del contributo avviene a seguito della presentazione di una domanda annua di pagamento e può avvenire esclusivamente a titolo di saldo.

L'esclusione dal sistema di controllo e certificazione del sistema di qualità riconosciuto, in un qualsiasi momento del periodo di impegno, comporta la decadenza totale dal contributo e la eventuale restituzione di aiuti precedentemente erogati

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Molise, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria.

Per la presente misura è stabilita la priorità assoluta per la "Progettazione integrata aziendale" (pacchetto giovani). Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni relative alle domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani" e ad seguire, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, le operazioni attivate esclusivamente nell'ambito della presente misura. Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale. Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.



Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità relative in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità. Qualora le risorse disponibili fossero insufficienti a finanziare tutte le domande ritenute ammissibili, a parità di punteggio, si procederà alla concessione del finanziamento con priorità per le donne e per i più giovani.

Criteri di selezione		Peso del criterio	punti
1	Interventi proposti da Giovani agricoltori (di età <40 anni) insediati da meno di 5 anni	30%	6
2	Aziende che aderiscono per la prima volta a sistemi di qualità	40%	8
3	Aziende che aderiscono sistemi di qualità comunitari (DOP, IGP, DOCG, DOC, VQPRD)	30%	6

Le priorità relative ai sistemi di qualità comunitari sono attribuite nel caso in cui il richiedente dimostri di essere sia inserito nell'elenco dei produttori DOP o IGP o iscritto in un consorzio di tutela o altro organismo incaricato della certificazione.

ARTICOLO 11 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 2.000.000. In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 5 del presente bando, numero 6 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

- 1° sottofase- Euro 0,5 milioni;
- 2° sottofase- Euro 0,4 milioni;
- 3° sottofase- Euro 0,2 milioni;
- 4° sottofase- Euro 0,5 milioni;
- 5° sottofase - Euro 0,2 milioni
- 6° sottofase - Euro 0,2 milioni

L'Amministrazione, anche con provvedimenti dell'Autorità di Gestione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.



ARTICOLO 12 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario deve produrre:

- Copia delle fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate;
- Copia conforme degli Accordi/contratti di certificazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”, predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

Le imprese agricole per beneficiare del sostegno erogato dalla presente Misura dovranno essere assoggettate ai sistemi di controllo previsti nell’ambito dei sistemi di qualità ammessi all’aiuto. Per il sistema delle produzioni biologiche inoltre, le aziende dovranno essere iscritte all’albo regionale degli operatori biologici.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dal documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Molise”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

NICOLA DI PARDO - (*Direttore responsabile*)

«La Grafica Moderna» - CAMPOBASSO - Tel. 0874.481099

Autorizzazione del Tribunale di Campobasso
n° 87 del 27 giugno 1970

«Poste Italiane - S.p.A.» - FILIALE DI CAMPOBASSO
SPEDIZIONE IN A. P. 70% - ART. 1, COMMA 1, D.L. 353/2003 CONV. IN L. 27/02/2004, N. 46